

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>) (<i>Pubblicato in un fascicolo a parte</i>)	
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 9.13, 22.103, 68.117, 77.125 e 102-ter.70 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	67

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 10.55.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito di una ulteriore valutazione, la presidenza ha ritenuto di dover riconsiderare taluni giudizi di inammissibilità

pronunciati nella seduta dello scorso 11 dicembre. In particolare, con riferimento all'estraneità per materia, sono da ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Carnevali 19.11, Pisicchio 21-*bis*.52, Marco Di Stefano 30-*bis*.7 e Tancredi 58.68, che prevedono il rinvio della data a decorrere dalla quale l'attività dei patronati viene valutata, secondo una serie di specifici criteri e parametri relativi all'attività effettivamente svolta, per decidere in ordine al loro scioglimento;

Sorial 52.41, che modifica l'articolo 29, comma 1-*ter*, lettera *b*), capoverso 3-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di proroga di termini, disciplinando le modalità di approvazione di componenti ed entità tecniche omologati in altri Stati dell'Unione europea;

Centemero 54-*bis*.5, che reca disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie;

gli identici Malpezzi 54-*bis*.18 e VII Commissione 54-*bis*.19, che destinano il 5 per cento dell'organico dell'autonomia alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria;

Palmieri 58.104, che istituisce l'albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio per favorire la digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e incentivare nelle stesse la creazione di strutture autonome con tali finalità;

Battaglia 71.114, il quale dispone che l'erogazione delle risorse per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, di cui al decreto-legge n. 166 del 1989, debba avvenire secondo quanto previsto per le anticipazioni del prezzo dall'articolo 35 del Codice degli appalti;

Marcon 72.32, che interviene sull'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione volta ad aggiungere alle finalità perseguibili mediante le partecipate pubbliche una ulteriore finalità relativa al sostegno alla finanza etica;

Zan 72-*septies*.40, che interviene sull'articolo 4 del TU sulle società partecipate, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, introducendo una disposizione che fa salva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile;

Minnucci 97-*bis*.1, che stabilisce che il compenso per le riproduzioni di fonogrammi non costituisce attività di amministrazione e intermediazione in materia di diritto d'autore;

Sorial 100.4, che modifica la disciplina relativa alla cedibilità dei crediti, introducendo il divieto per le parti di escludere tale cedibilità;

Castricone 101-*quater*.53, che reca proroga di termini in materia di sanità per i comuni del cratere sismico dell'Aquila;

Prestigiacomò 101-*quater*.289 e 101-*quater*.290, che prorogano il termine per l'applicazione della nuova disciplina sul contenuto delle bevande a base di succo di arancia;

Prestigiacomò 101-*quater*.293, che interviene sul termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte dei conti in servizio al 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018;

Rampelli 101-*octies*.3, che reca disposizioni relative all'Autorità nazionale anticorruzione, attribuendo al potere regolamentare della stessa Autorità la definizione del trattamento economico del proprio personale.

Avverte inoltre che sono da ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già valutate come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione: Rampelli 3.150, Rizzetto 22.73, gli identici 26-*ter*.3 della XI Commissione e Di Salvo 26-*ter*.7, gli identici Catanoso 38.8 e Pastorino 38.19, nonché gli emendamenti Giorgia Meloni 48.9 e 59.21, Biasotti 59.25, Piras 70-*bis*.4, Rampelli 79.18, Castricone 101-*quater*.53 e Prestigiacomò 101-*quater*.289.

Comunica che l'onorevole Marcon ritira l'emendamento a sua prima firma 40.46; l'onorevole Guidesi ritira l'emendamento a sua prima firma 47.12; l'onorevole Catanoso ritira l'emendamento a sua prima firma 47.32; l'onorevole Russo ritira l'emendamento a sua prima firma 47.36; l'onorevole De Menech ritira l'emendamento a sua prima firma 52-*quinquies*.27. Comunica inoltre che l'onorevole Carra sottoscrive gli emendamenti 3.1 Vignali, 3.40 Marchi, 3.41, 3.58, 3.66 e 70.118 Misiani, 3-*bis*.23 Cenni, 3-*bis*.24 Realacci, 7.35 Senaldi, 8.74 Fiorio, 10.66 Gandolfi, 19.16 Miccoli, 19.33 Marchi, 21-*bis*.62 Fabbri, 24.29 e 26-*ter*.1 Di Salvo, 26.25 Argentin, 26-*ter*.15 Tentori, 26-*bis*.5 Marchi, 29-*ter*.17 Boccuzzi, 30-*bis*.8 Preziosi, 34-*bis*.2 Rossomando, 36.44 Fiano, 36.46 Fabbri, 36.67 Verini, 39.76 Incerti, 39.111 Cenni, 52-*quinquies*.11 Becattini, 53.13, 53.17, 53.19, 53.21, 54.41, 54.42, 54.43,

54.44, 54.45 e 54-bis.18 Malpezzi, 57-*quinquies*.1 Vignali, 57-*quinquies*.30 Crimì, 68.8 Marchi, 68.116 Carnevali, 70.16, 70.110, 70.117, 72-*septies*.22 e 95.12 Guerini, 70.18 Marchi, 91.37 Moretto, 95-*bis*.24 Mariani e 95-*ter*.6 Scuvera; l'onorevole Castricone sottoscrive gli emendamenti 3-*bis*.23, 39.111 e 76-*bis*.15 Cenni; l'onorevole Melilla sottoscrive gli emendamenti 3.102 Pellegrino, 3.108 Pastorino, 4.27 Paglia, 8.37 Marcon, 14.22 Paglia, 16.26 Placido, 20.9 Damiano, 21-*bis*.22 Fassina, 24-*bis*.6 Boccuzzi, 25.15 Paglia, 30-*ter*.5 Civati, 36.56 e 50.23 Marcon; l'onorevole Iannuzzi sottoscrive gli emendamenti 3.67 Misiani e 57-*quinquies*.1 Vignali; l'onorevole De Menech sottoscrive gli emendamenti 6.2 D'Incà, 10.47 Rotta, 70-*bis*.1 Moretto e 72.24 Ascani; l'onorevole Savino sottoscrive gli emendamenti 7.22 Giorgetti, 8.99 Giorgetti, 17-*quater*.47 Palese, 32.6 Giorgetti, 42.23 De Girolamo, 45.1 De Girolamo, 46.16 Polverini; l'onorevole Cenni sottoscrive gli emendamenti 5.36 Zanin, 8.1 Galgano, 10.16 Rostellato, 16.2 Gribaudo, 23-*ter*.13 e 72.102 Parrini, 24.29 e 26-*ter*.1 Di Salvo, 26-*ter*.15 Tentori, 29-*ter*.1 Agostini, 29-*quater*.2 e 29-*quater*.3 Locatelli, 34-*bis*.2 Rossomando, 47.39 e 48-*bis*.8 Terrosi, 71.44 Borghi, 74.1 Valente, 96.12 Camani, 101-*quater*.194 Fabri, 101-*quater*.151 Carra, 102-*ter*.35 Donati e 102-*ter*.1 Maestri; l'onorevole Tullo sottoscrive l'emendamento 11.1 Garofalo; l'onorevole Pelillo sottoscrive gli emendamenti 11.20 Bernardo e 100.17 Petrini; l'onorevole Scuvera sottoscrive gli emendamenti 16.98 Guerini, 24-*bis*.6 Boccuzzi, 25.13 Piazzoni, 26-*ter* Tentori, 30-*bis*.8 Preziosi, 39.67 Zanin, 39.76 Incerti, 39.98 Cenni, 56.21 e 56.25 Ghizzoni, 70.16, 70.110, 70.117, 71.8 e 72.38 Guerini, 70.18 e 70.109 Marchi, 71.8 71.34 Cenni, 71.44 Borghi, 71.16, 71.85, 72-*bis*.5 e 72-*quater*.1 Guerra, 72-*bis*.2 Marchi, 72-*septies*.22 e 95.12 Guerini, 95.47 Braga e 95-*bis*.24; l'onorevole Manciuilli sottoscrive gli emendamenti 14.44 e 14.45 Villecco Calipari; l'onorevole Tentori sottoscrive gli emendamenti 21.7 Camani, 8.43, 26.19, 58.19, 71.85, 72-*bis*.5 e 72-*quater*.1, 8.1 Galgano, 10.66 Gandolfi, 42.2 Giulietti, 26-*ter*.1 Di

Salvo e 34-*bis*.2 Rossomando; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti 14.40 Fanucci, 17-*quater*.53 Taricco, 41.95 Crimì, 41.129 Donati, 57-*quinquies*.30 Crimì, 57-*octies*.1 Ginefra, 57-*octies*.22 Dallai e 71.73 Palese; l'onorevole Galati sottoscrive gli emendamenti 8.85, 21-*bis*.95 e 71.149 Pratavia, 36.65 Bragantini, 40.74 e 49-*bis*.30 Costa, 89.89, 89.91, 89.94 e 89.96 Piso e 101-*ter*.9 Bragantini; l'onorevole Mongiello sottoscrive gli emendamenti 19.27, 52.14, 58.114, 72.114, 72.83 e 89.45 Bordo; l'onorevole Romanini sottoscrive l'emendamento 17-*quater*.39 Gallinella; l'onorevole Carbone sottoscrive l'emendamento 19.1 Garofalo; gli onorevoli Marcon e Pastorino sottoscrivono gli emendamenti 22.43 e 101-*bis*.8 Duranti, 30-*ter*.17, 40.55, 40.57 e 41.87 Fossati, 52.14 e 72.84 Bordo, 16.49, 30-*ter*.15, 16.50 e 41-*quinquies*.26 Nicchi, 26-*ter*.8 e 29-*ter*.18 Agostini, 36.26, 75.3 e 95.30 Melilla, 36.30 Scotto, 68.113 Laforgia, 41.89 Speranza, 25.23 e 41.88 Murer; l'onorevole Nesci sottoscrive l'emendamento 34.12 Nuti; l'onorevole Marcon sottoscrive l'emendamento 39.67 Zanin; l'onorevole Bernardo sottoscrive l'emendamento 41.165 Marazziti; l'onorevole Melilla sottoscrive gli emendamenti 42.24 Giulietti e 42.33 Dambruoso; gli onorevoli Dadone e Gagnarli sottoscrivono l'emendamento 47-*bis*.27 Taricco; l'onorevole Marcon sottoscrive gli emendamenti 52.37 Mognato e 102-*ter*.28 Zoggia; l'onorevole Tentori sottoscrive l'emendamento 57-*quinquies*.30 Crimì; l'onorevole Di Lello sottoscrive l'emendamento 57-*novies*.1 Narduolo; l'onorevole Galli sottoscrive l'emendamento 59.32 Gutgeld; l'onorevole Ferraresi sottoscrive gli emendamenti 63.9 Guidesi, 63.16 Sanga e 63.12 Castelli; l'onorevole Carloni sottoscrive gli emendamenti 68.29 e 70.31 Iannuzzi; gli onorevoli Valiante e Capozzolo sottoscrivono l'emendamento 68.29 Iannuzzi; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti 68.109 Lenzi e 71.85 Guerra; gli onorevoli Marcon, Paglia e Pastorino sottoscrivono l'emendamento 72-*septies*.40 Zan; l'onorevole Mognato sottoscrive gli emendamenti 8.45 Oliaro, 24.17 e 24.24 Boccuzzi, 25.23 e 41.88

Murer, 46.5 Rostan e 100-bis.33 Zoggia; l'onorevole Misiani sottoscrive l'emendamento 80.7 Piccione; l'onorevole Latronico sottoscrive l'emendamento 6.21 Cariello; l'onorevole Antezza sottoscrive gli emendamenti 24.29 Di Salvo, 24-bis.6 Boccuzzi, 30-ter.10 Fregolent, 36.5 Mongiello, 39.79 Ascari, 52-ter.24 Arlotti e 71.44 Borghi, nonché i subemendamenti 0.22.103.5 Gnechchi e 0.22.103.46 Ribaud; l'onorevole Camani sottoscrive l'emendamento 57-novies.1 Narduolo; l'onorevole Latronico sottoscrive l'emendamento 72-septies.40; l'onorevole Mognato sottoscrive l'emendamento 77.21 Basso; l'onorevole Alfreider sottoscrive l'emendamento 79.26 Benamati; l'onorevole Busin sottoscrive gli emendamenti 100-bis.5 Villarosa, 100-bis.13 Zoggia e 100-bis.41 Brunetta; l'onorevole Galati sottoscrive le proposte emendative segnalate dal gruppo parlamentare Scelta Civica.

Avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative segnalate dai gruppi (vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte). Avverte altresì che, nel corso della mattinata, l'esame del provvedimento si concentrerà in primo luogo sulle aree tematiche da 68 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario) a 72-septies (Semplificazione del Documento unico di programmazione per i piccoli comuni). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che dalle proposte emendative presentate in riferimento alle aree tematiche da 68 a 72-septies emerge l'attenzione rispetto a quattro temi principali, che, però, implicano un impiego di risorse significativo, non previste nel testo del provvedimento approvato dal Senato. Innanzitutto, le proposte emendative sono volte a ridurre il concorso delle regioni a statuto ordinario al consolidamento fiscale. La riduzione del concorso al consolidamento fiscale si richiede anche in merito alle province e alle città metropolitane, per un ammontare di 76 milioni di euro. In terzo luogo, si richiede di completare l'intervento relativo ai rapporti tra Stato centrale e regioni a statuto speciale

e province autonome, in particolare con riguardo a tre questioni ancora aperte: quella dei rapporti dello Stato con il Friuli-Venezia Giulia, quella dei rapporti dello Stato con la Valle d'Aosta, quella dei rapporti dello Stato con la Sardegna. Infine, rileva che il quarto tema sollevato dalla maggior parte delle proposte emendative riguarda il finanziamento, per l'anno 2018, del Fondo che finanzia il trasporto degli alunni disabili, per una spesa di 75 milioni di euro. Tale Fondo, infatti, risulta finanziato solo fino all'anno 2017.

Nel dichiarare che il Governo ritiene meritevoli di considerazione prioritaria le tematiche testé enunciate, preannuncia che il Governo presenterà un emendamento attraverso cui, grazie a una modifica della norma volta alla lotta all'evasione dell'IVA sui carburanti, saranno trovate le risorse necessarie. Segnala, infatti, che quello dei carburanti è l'unico comparto in cui i contribuenti leali sollecitano il Governo ad intervenire per contrastare in modo più adeguato le frodi e l'evasione dell'IVA. Fa presente che l'emendamento del Governo, che sarà corredato della relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria Generale, garantirà il reperimento di risorse pari a 150 milioni di euro per il 2018 e a 200 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

In secondo luogo, fa presente che il Governo esprimerà parere favorevole sugli identici emendamenti 11.8 e 11.9 che – come risulterà dalla relazione tecnica – sono in grado di apportare maggiori risorse per il 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 73 e 50 milioni di euro sul versante dell'adeguamento dei regimi fiscali delle società con sede in Italia e con sede all'estero. Il Governo intende, poi, intervenire con due semplici innovazioni sulla cosiddetta « norma Brennero » introdotta nel decreto-legge in materia fiscale, nel frattempo entrato in vigore, introducendo nel 2018 una data, oggi assente, per la firma della relativa convenzione, in modo tale che la prima rata parta dallo stesso 2018 e che tale prima rata assommi

le prime due delle rate previste per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro.

Sottolinea, quindi, che sulle quattro tematiche testé evidenziate il Governo, attraverso le opportune riformulazioni degli emendamenti interessati, proporrà i conseguenti interventi. In particolare, quanto al primo problema, si proporrà di ridurre il contributo delle regioni a statuto ordinario al consolidamento fiscale per un importo pari a 200 milioni di euro a valere sui tre saldi e di 100 milioni di euro sul saldo netto da finanziare. Del pari, si proporrà di ridurre di 76 milioni di euro il contributo al consolidamento fiscale da parte di province e città metropolitane. Quanto alla terza tematica, l'intenzione del Governo è quella di iscrivere a bilancio 75 milioni di euro per rifinanziare il fondo per il trasporto degli alunni disabili. In relazione, poi, al contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, vi saranno proposte di riformulazione concernenti la regolazione dell'intesa con il Friuli-Venezia Giulia un intervento sulla Valle D'Aosta preordinato a dar seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale con cui è stata affermata la necessaria temporaneità del contributo della Valle d'Aosta, per un importo di 60 milioni di euro nel 2018 e di 160 milioni di euro negli anni 2019 e 2020. Con riferimento, infine, alla Sardegna, si tratterà di un intervento il cui importo è da definire ma che sarà comunque significativo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il Governo presenterà un emendamento con il quale saranno rese disponibili risorse aggiuntive e su cui sarà fissato un ristretto termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte, quindi, che potranno ora svolgersi brevi interventi in merito alle segnalazioni effettuate e alle eventuali rettifiche delle stesse.

Rocco PALESE (FI-PdL) segnala che tra gli emendamenti ne figurano alcuni che riguardano modifiche a norme elettorali, sulle quali il suo gruppo ritiene necessaria una sede separata di valutazione.

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) segnala che, per un errore nella trasmissione informatica, tra gli emendamenti segnalati dal suo gruppo non ne compaiono alcuni concernenti un ristrettissimo numero di lavoratori in condizioni particolari, a favore dei quali sarebbe disposto un intervento che richiede una copertura finanziaria irrisoria.

Giampaolo GALLI (PD) segnala l'emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione affari esteri il quale consentirebbe di rendere immediatamente operativa l'Agenzia italiana per la cooperazione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Giampaolo Galli che quello da lui richiamato è un emendamento ammissibile per materia ma dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) segnala il suo emendamento 61.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, risponde ad un quesito del deputato Guidesi ricordando che si stanno raccogliendo tutte le osservazioni concernenti errori nelle segnalazioni, in modo da poter dare riscontro in modo organico.

Guido GUIDESI (LNA) ritiene che su singoli emendamenti il dibattito possa essere più sintetico ma che a tal fine sia comunque necessario attendere che siano presentati gli emendamenti del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'esame e la votazione degli emendamenti che non comportano oneri finanziari può comunque aver luogo.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) segnala l'emendamento 98.3 relativo alla Croce Rossa.

Florian KRONBICHLER (MDP) fa presente un errore nella segnalazione di un emendamento da parte del suo gruppo.

Maria IACONO (PD) evidenzia un errore nella segnalazione dell'emendamento 58.76.

Sebastiano BARBANTI (PD) richiama l'attenzione sull'emendamento 7.32 dichiarato inammissibile e chiede una profonda riflessione del Governo e del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime perplessità sulle coperture proposte dal Governo, in particolare per quanto riguarda le risorse previste dalla lotta all'evasione e dalla *spending review*; sottolinea come la situazione sia articolata e complessa soprattutto per quanto riguarda la finanza locale, come manchino dei punti fermi e si tralasci la questione dei comuni predisposti, soffermandosi sulla innovativa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di conti pubblici e di riparto delle risorse tra lo Stato e gli enti locali.

Maino MARCHI (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo rilevante fatto dal Governo nel dare risposte a tutte le domande che gli sono pervenute. Giudica l'intervento del Governo complessivamente positivo e considera favorevolmente i fondi proposti per il trasporto disabili.

Gianni MELILLA (MDP) sottolinea come la finanza locale sia una delle questioni più importanti del nostro Paese, in quanto le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane hanno pagato un prezzo altissimo alla crisi finanziaria. Evidenzia soprattutto la situazione molto difficile in cui si trovano le amministrazioni provinciali ed esprime apprezzamento per il tentativo di reperire risorse a favore degli enti locali e per garantire il trasporto degli alunni disabili. Invita il Governo e il Parlamento ad affrontare in maniera strutturale il grande tema degli enti locali, in particolare delle province, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici, la sicurezza delle strade e la manutenzione delle stesse.

Bruno TABACCI (DeS-CD) esprime apprezzamento per lo sforzo fatto dal Go-

verno sul tema dei rapporti tra Stato ed enti territoriali, che andrebbe però affrontato in modo più strutturale. Per quanto concerne il reperimento di nuove risorse esprime perplessità sui risultati che si possono ottenere con la battaglia contro l'evasione fiscale e con la *spending review*. Ricorda quindi come la finanza locale resti prevalentemente derivata e come questo costituisca una questione irrisolta. Ribadisce infine la situazione di emergenza in cui versano le province.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 68, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 68.116 (*ex* 25.14). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Nesci 68.4. Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Palese 68.7, Marchi 68.8 e Guidesi 68.6 nonché degli identici emendamenti Tancredi 68.14, Marchi 68.15, Guidesi 68.16 e Palese 68.17. Formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Palese 68.18 e Guidesi 68.19, esprimendo altrimenti parere contrario. Ricorda che l'emendamento Marchi 68.20 è stato ritirato. Formula, quindi, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Marchi 68.24, Palese 68.25, Guidesi 68.26. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tino Iannuzzi 68.29 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Dispone l'accantonamento degli emendamenti Paglia 68.32, Piazzoni 68.33 e 68.34 della XII Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 68.36, nonché sull'emendamento Prestigiacomo 71.105, purché riformulato nel medesimo testo del precedente. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Lorenzo Guerini 68.39, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Guidesi 68.41, Marchi 68.42 e Palese 68.43, nonché sull'emendamento Paglia 68.44. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 68.49 per una eventuale riformulazione insieme agli

identici emendamenti Mauri 68.59, Polverini 68.60 e all'emendamento Menorello 68.61, dei quali dispone l'accantonamento. Invita al ritiro dell'emendamento Miccoli 68.73, che sarebbe assorbito dai precedenti riformulati. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Scotto 68.78 per una eventuale riformulazione con l'emendamento Verini 55.25 nonché degli emendamenti Grillo 68.82 e Capelli 68.87. Dispone altresì l'accantonamento dell'emendamento Carfagna 68.102, che sarebbe assorbito dall'emendamento Carnevali 68.116. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Tancredi 68.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 68.108 e sull'emendamento Lenzi 68.109. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ginefra 68.112, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Dispone infine l'accantonamento dell'emendamento Laforgia 68.113.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 69 dispone l'accantonamento degli emendamenti Prestigiacomò 69.9, Marguerettaz 69.11 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Alfreider 69.16. Dispone quindi un accantonamento dell'emendamento Pizzolante 69.1, così come dell'emendamento Arlotti 69-bis.22.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 69-bis dispone l'accantonamento dell'emendamento Antezza 69-bis.8; formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Crippa 69-bis.10 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Milanato 69-bis.13, De Mita 69-bis.23, Abrignani 69-bis.20, Lainati 69-bis.14, Tagliatela 69-bis.16, Fauttilli 69-bis.18, Melilli 69-bis.24 e Abrignani 69-bis.19. Infine formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Borghi 69-bis.28.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 69-ter formula un parere contrario sull'emendamento Murgia 69-ter.2 e formula un

invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Capelli 69-ter.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 70, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorelli 70.13, Lorenzo Guerini 70.16 al fine di presentare una riformulazione che ricomprenda anche il successivo emendamento Marchi 70.18; sugli identici emendamenti Cirielli 70.28, Tino Iannuzzi 70.31, Ciracì 70.38, Sottanelli 70.42, Marchi 70.109, Simonetti 70.123, Pastorino 70.106, Pastorelli 70.96, Venittelli 70.86 e 70.74 e Alberto Giorgetti 70.65, nonché sull'emendamento Capozzolo 70.30, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cirielli 70.29, Ciracì 70.39, Sottanelli 70.41, Taricco 70.47, Lorenzo Guerini 70.110, Pastorino 70.107, Lavagno 70.91, Pastorelli 70.97, Venittelli 70.75, Alberto Giorgetti 70.58 e 70.66, a condizione che siano riformulati, insieme agli identici emendamenti Palese 70.51, Gasparini 70.115, Pastorino 70.102, Melilla 70.77, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Cirielli 70.24, Ciracì 70.34, Sottanelli 70.45, Simonetti 70.122, Misiani 70.118, Pastorelli 70.101, Ginefra 70.92, Venittelli 70.82 e 70.76, Alberto Giorgetti 70.67; invita altresì al ritiro dell'emendamento Minardo 70.68. Ricorda che l'emendamento Lorenzo Guerini 70.117 è stato ritirato.

Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Cirielli 70.26, Ciracì 70.36, Sottanelli 70.44, Misiani 70.112, Pastorelli 70.98, Venittelli 70.72 e Alberto Giorgetti 70.63.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 70-bis, dispone l'accantonamento dell'emendamento Moretto 70-bis.1 insieme all'emendamento Brunetta 71.39; formula un

invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Piras 70-bis.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 70-bis.5.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 71 ricorda che l'emendamento Oliaro 71.119 è stato ritirato; formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti De Mita 71.33, Cenni 71.34, Abrignani 71.36, Tagliatalata 71.37, Lainati 71.38. Esprime parere contrario sull'emendamento Fauttilli 71.35, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 71.85, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Borghi 71.44, in attesa di una sua riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Baldelli 71.72 e Palese 71.73. Invita al ritiro degli emendamenti Palese 71.97 e Melilla 71.99 e 71.100, in quanto potrebbero risultare assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Marchi 72-bis.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartapelle Procopio 71.103 e 71.104, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomio 71.105. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Tancredi 71.108, Battaglia 71.114 e 71.115. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 71.128, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dispone l'accantonamento degli emendamenti Monchiero 71.129 e D'Incà 71.136; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Lorenzo Guerini 71.8, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragonelli 72.89, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guerra 71.16; propone di accantonare l'emendamento Paola Bragantini 71.28; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Carfagna 71.138, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Marchi 72-septies.15, sul quale esprime parere favorevole purché riformulato. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Plangger 71.141 nonché Palese 71.143 in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Marchi 72-septies.15. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dei seguenti emendamenti: Palese 71.144, Matteo Bragantini 71.149, Gadda 71.155, Marcon 71.162 e Palese 71.171. Dispone infine l'accantonamento dell'emendamento Rubinato 71.197.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 72, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Molteni 72.116; dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Michele Bordo 72.114 e Massa 72.117, nonché degli identici emendamenti 72.4 della VII Commissione e Ascani 72.24 e degli ulteriori identici emendamenti 72.3 della VII Commissione e Di Salvo 72.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lorenzo Guerini 72.38, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Dispone l'accantonamento dell'emendamento Castricone 72.115; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Da Villa 72.47 e 72.49.

Dispone l'accantonamento dell'emendamento Taricco 72.14; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Marcon 72.32, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Zan 72-septies.40, sul quale esprime parere favorevole. Dispone inoltre l'accantonamento degli identici emendamenti Prestigiacomio 72.61, Boccadutri 72.62, Albini 72.63, Pastorino 72.67 e Vignali 72.69. Invita al

ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Distaso 72.57.

Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dei seguenti emendamenti Guidesi 72.90, Pizzolante 72.86, Parrini 72.102, Francesco Sanna 72.103 e Catania 72.105. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Cinzia Maria Fontana 72.111, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 72-*bis*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guerra 72-*bis*.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 72-*bis*.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'area tematica n. 72-*quater*, esprime parere contrario sull'emendamento Guerra 72-*quater*.1.

Passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'area tematica n. 72-*quinquies*, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 72-*quinquies*.4.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 72-*sexies*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simonetti 72-*sexies*.1, Misiani 72-*sexies*.2, Pastorelli 72-*sexies*.3, Lavagno 72-*sexies*.4, Venitelli 72-*sexies*.5, Alberto Giorgetti 72-*sexies*.7, Sottanelli 72-*sexies*.10, Ciraci 72-*sexies*.13 e Cirielli 72-*sexies*.14.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 72-*septies*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Di Lello 72-*septies*.36 in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragonelli 72.89. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lorenzo Guerini 72-*septies*.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Cariello 72-*septies*.11 e Castelli 72-

septies.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 72-*septies*.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Sorial 72-*septies*.1.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) avanza la richiesta che siano accantonati gli emendamenti Borghi 69-*bis*.28 e Crippa 69-*bis*.10, sui quali il relatore e il Governo hanno formulato un invito al ritiro, al fine di verificare se tali emendamenti siano idonei a generare entrate e possano quindi essere considerati virtuosi.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) concorda sulla richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Maino Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Borghi 69-*bis*.28 e Crippa 69-*bis*.10.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 13.

Dalila NESCI (M5S) chiede spiegazioni al Governo circa i motivi dell'invito al ritiro del proprio emendamento 68.4. Evidenzia che la proposta è volta a modificare i criteri nella ripartizione del concorso delle regioni ordinarie al finanziamento sanitario, tenendo conto dei dati epidemiologici e di morbilità in ciascuna regione, ripartizione che attualmente avviene sulla base della popolazione residente e del Pil. Evidenzia che per alcune regioni del Sud, ad esempio in Calabria, ciò non risponde alla reale presenza delle patologie sul territorio. Per tali motivi sarebbero più equi i criteri che vengono proposti nell'emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere espresso perché il riparto proposto nell'emendamento risulterebbe

ultroneo, ma anche perché l'emendamento interviene sulla parte del contributo delle regioni per la parte non sanitaria del bilancio, adottando un criterio che, invece, ha che fare con la sanità.

Dalila NESCI (M5S) ribadisce la volontà di affermare il principio che il riparto potesse avvenire secondo nuovi criteri.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Nesci 68.4 e gli identici emendamenti Palese 68.18 e Guidesi 68.19.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 68.24.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara preliminarmente che sul comparto enti locali tutte le soluzioni che agevolano i relativi bilanci sono da considerarsi assolutamente positive, ferma restando l'opportunità di modificare le recenti modifiche in materia. Auspica che siano state valutate, inoltre, le conseguenze sui bilanci e sulla tenuta delle singole contabilità, perché il tema va affrontato strutturalmente e non semplicemente prorogato per l'ennesima volta.

Tino IANNUZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 68.29.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 68.25 e Guidesi 68.26. Approva quindi l'emendamento Tino Iannuzzi 68.29, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Marco DA VILLA (M5S) segnala che l'emendamento Dell'Aringa 68.36 prevede il diritto per le camere di commercio che presentano squilibri strutturali di adottare programmi di riequilibrio. La riforma delle camere, soprattutto dopo la « riforma Madia », produrrà gravi conseguenze e questo emendamento pone un argine a un fenomeno in diffusione. Evidenzia, infine, come in Germania le camere di commercio fanno parte del piano Industria 4.0

perché sono considerate le realtà più vicine al territorio.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento 68.36, soprattutto in quanto volto ad aiutare perché non si tratta di premiare camere di commercio inefficienti, ma di aiutare camere di commercio che hanno problemi strutturali di costi fissi, soprattutto delle regioni speciali.

Maino MARCHI (PD) si associa a quanto affermato dal collega Vignali, evidenziando che si tratta di realtà molto circoscritte, in particolare quella siciliana, che ha normative risalenti agli anni Sessanta.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea che gli eventuali interventi servono solo a dare un po' di ossigeno a situazioni che sono comunque in corso di esplosione. L'aspetto principale però riguarda gli enti locali, in particolare le province, le loro funzioni, la finanza locale, anche alla luce degli esiti del *referendum*. Evidenzia, in ultimo, come gli interventi del Governo sulle istituzioni locali non risolvono alcun problema.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ringrazia il Governo per il parere favorevole. Segnala come le principali situazioni di criticità siano costituite dagli accorpamenti forzati delle camere di commercio, che erano stati pensati per sanare situazioni di bilanci in dissesto, ma senza ottenere risultati positivi. Ritiene quindi che la questione vada interamente riformata.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Dell'Aringa 68.36 e l'emendamento Prestigiacomo 71.105, riformulato nel medesimo testo del precedente, nonché l'emendamento Lorenzo Guerini 68.39 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, chiede se i presentatori accedano all'invito al ritiro degli identici emendamenti Guidesi 68.41, Marchi 68.42 e Palese

68.43, formulato dal relatore e dal Governo.

Maino MARCHI (PD) accede all'invito al ritiro del proprio emendamento Marchi 68.42.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Guidesi 68.41 e Palese 68.43, nonché l'emendamento Paglia 68.44.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Gribaudo 68.49 è accantonato, come pure gli identici emendamenti Mauri 68.59 e Polverini 68.60 nonché Menorello 68.61, Miccoli 68.63, Scotto 68.78, Grillo 68.82, Capelli 68.87, Carfagna 68.102 e Tancredi 68.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Melilli 68.108 e Lenzi 68.109 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Ginefra 68.112.

La Commissione approva l'emendamento Ginefra 68.112, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Laforgia 68.113 è accantonato, come pure gli emendamenti Prestigiaco 69.9 e Marguerettaz 69.11. Passa quindi all'esame dell'emendamento Alfreider 69.16.

Il Viceministro Enrico MORANDO propone l'accantonamento dell'emendamento Alfreider 69.16.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alfreider 69.16 e ricorda che anche gli emendamenti Pizzolante 69.1 e Antezza 69-bis.8 sono accantonati, come pure l'emendamento Crippa 69-bis.10.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Milanato 69-bis.13, De Mita 69-bis.23, Abrignani 69-bis.20, Lainati 69-bis.14, Taglialatela 69-bis.16, Fauttilli 69-bis.18, Melilli 69-bis.24 e Abrignani 69-bis.19.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che gli emendamenti Arlotti 69-bis.22 e Borghi 69-bis.28 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murgia 69-ter.2 e Capelli 69-ter.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti Pastorelli 70.13 e Lorenzo Guerini 70.16 sono accantonati, come pure l'emendamento Marchi 70.18. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Cirielli 70.28, Tino Iannuzzi 70.31, Ciraci 70.38, Sottanelli 70.42, Marchi 70.109, Simonetti 70.123, Pastorino 70.106, Pastorelli 70.96, Venittelli 70.86 e 70.74 e Alberto Giorgetti 70.65, nonché in un identico testo dell'emendamento Capozzolo 70.30.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cirielli 70.28, Tino Iannuzzi 70.31, Ciraci 70.38, Sottanelli 70.42, Marchi 70.109, Simonetti 70.123, Pastorino 70.106, Pastorelli 70.96, Venittelli 70.74 e Alberto Giorgetti 70.65, nonché l'emendamento Capozzolo 70.30, così come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione, in un identico testo, degli identici emendamenti Cirielli 70.29, Ciraci 70.39, Sottanelli 70.41, Taricco 70.47, Lorenzo Guerini 70.110, Pastorino 70.107, Lavagno 70.91, Pastorelli 70.97, Venittelli 70.75 e Alberto Giorgetti 70.58 e 70.66, nonché degli identici emendamenti Palese 70.51, Gasparini 70.115, Pastorino 70.102 e Melilla 70.77.

Laura CASTELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento Guerini 70.110 nella nuova formulazione.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Guerini 70.110 nella nuova formulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cirielli 70.29, Ciracì 70.39, Sottanelli 70.41, Taricco 70.47, Lorenzo Guerini 70.110, Pastorino 70.107, Lavagno 70.91, Pastorelli 70.97, Venittelli 70.75 e Alberto Giorgetti 70.58 e 70.66, nonché gli identici emendamenti Palese 70.51, Gasparini 70.115, Pastorino 70.102 e Melilla 70.77, così come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 3*).

Antonio MISIANI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 70.118.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, comunica che sono accantonati gli identici emendamenti Cirielli 70.24, Ciracì 70.34, Sottanelli 70.45, Simonetti 70.122, Misiani 70.118, Pastorelli 70.101, Ginefra 70.92, Venittelli 70.82 e 70.76 e Alberto Giorgetti 70.67.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Minardo 70.68 e gli identici emendamenti Cirielli 70.26, Ciracì 70.36, Sottanelli 70.44, Misiani 70.112, Pastorelli 70.98, Venittelli 70.72 e Alberto Giorgetti 70.63.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Lorenzo Guerini 70.117 è stato ritirato e che l'emendamento Moretto 70-bis.1 è stato accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Piras 70-bis.4.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene sul proprio emendamento 70-bis.5, apprezzando lo sforzo fatto dal Governo nel dare ristoro agli enti locali. Sottolinea però la mancanza di una visione di medio

termine esprimendo altresì preoccupazione per la situazione delle province. Ricorda la trattativa in corso sull'articolo 116 della Costituzione in relazione ai poteri e alle risorse dello Stato e degli enti locali e ribadisce la necessità di reperire risorse per il completamento delle opere di viabilità ordinaria nel Veneto.

Guido GUIDESI (LNA) sostenendo l'emendamento del collega Alberto Giorgetti aggiunge l'importanza della necessità di opere complementari di viabilità ordinaria, ritenendole imprescindibili per le possibilità di sviluppo dell'area del Nord-Est.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI), approfittando della discussione sull'emendamento Alberto Giorgetti 70-bis.5, che sottoscrive, intende attirare l'attenzione del Governo sulla necessità di prevedere un accantonamento di risorse per il Veneto in modo da garantire una possibilità di copertura alla trattativa in corso con lo Stato.

Maria MARZANA (M5S) esprime le sue perplessità in merito alle criticità delle province e delle regioni a statuto speciale in particolare per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna. Per quanto concerne invece le funzioni delle province sottolinea le criticità in relazione alla manutenzione stradale, al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica nelle scuole. Attira quindi l'attenzione sull'emendamento 70.22, da lei proposto ma non in esame, con il quale proponeva l'attenuazione del prelievo forzoso previsto dalla cosiddetta « legge Delrio ».

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'esigenza di un ripensamento sull'insieme dei rapporti tra Stato ed enti locali. Osserva che la questione di fondo sulla quale occorre riflettere attiene all'attribuzione alle regioni di risorse aggiuntive finalizzate allo svolgimento di funzioni ulteriori, che oggi sono affidate allo Stato e che vengono invece trasferite in capo a tali enti. Rileva, a tal proposito, che in passato, laddove lo svolgimento di determinate funzioni è

stato trasferito a un ente più vicino ai cittadini, si è registrato un miglioramento del servizio reso in termini di efficienza o di risparmio di spesa.

Rilevato che la trattativa tra lo Stato e la regione Veneto è ancora alle fasi iniziali, ritiene che non vi siano le condizioni per disporre un contributo straordinario, che a suo avviso rappresenterebbe una sorta di finanziamento anticipatore, e che in ogni caso tale contributo non potrebbe essere attribuito solo al Veneto, escludendo la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA osserva che la premessa contenuta nell'emendamento Alberto Giorgetti 70-bis.5 non si lega logicamente alla richiesta in esso formulata, in quanto la richiesta di interventi straordinari e speciali a favore del Veneto per il completamento delle opere di viabilità non è affatto connessa con quanto sta avvenendo nella trattativa per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione.

Ricordate le modalità con le quali si stanno svolgendo le tre distinte trattative tra lo Stato e le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, aventi ad oggetto la definizione dei maggiori spazi di autonomia, e dunque delle nuove competenze ad esse assegnate, osserva che solo successivamente al compimento di questo passo si potrà iniziare a discutere delle risorse da attribuire.

Ribadisce quindi che l'emendamento in esame, mettendo insieme i due piani distinti, è suggestivo dal punto di vista politico, ma non è condivisibile dal punto di vista logico e amministrativo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), ribadendo la fondatezza delle motivazioni che sono alla base del suo emendamento, suggerisce al sottosegretario Bressa una più attenta valutazione degli emendamenti presentati dai parlamentari che non rispondono ad una logica fatta di valori assoluti.

Ritiene paradossale che il Governo abbia espresso la propria contrarietà sul suo emendamento dal momento che nel dise-

gno di legge di bilancio in esame sono state già disposte misure a beneficio di determinate realtà territoriali, a favore delle quali sono stati già stanziati risorse in precedenti provvedimenti. Si riferisce, in particolare, al Trentino-Alto-Adige, del quale il sottosegretario Bressa è espressione, che non gode solo dell'autonomia delle province, ma anche di risorse aggiuntive e di opportunità di sviluppo significative.

Evidenzia quindi che il tema politico sotteso alla sua proposta emendativa sia quello dell'approccio con il quale l'attuale Governo intende condurre le trattative con le regioni, soprattutto con riferimento al tema dell'attribuzione delle risorse che devono essere destinate alla realizzazione di interventi per il territorio. Osserva che, da questo punto di vista, le parole del sottosegretario Bressa non sembrano andare nella direzione da lui auspicata.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Alberto Giorgetti 70-bis.5 sul quale esprimerà, quindi, un voto favorevole.

Invita inoltre il sottosegretario Bressa a rivedere la posizione del Governo su tale emendamento che considera un errore di prospettiva da parte dell'Esecutivo e un segnale grave per i territori. Sottolinea, inoltre, come l'ordine di priorità logica, poc'anzi indicato dal sottosegretario Bressa non sia stato in realtà seguito dal Governo in occasione dell'esame di recenti provvedimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 70-bis.5.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Oliaro 70.119 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti De Mita 71.33, Cenni 71.34, Abrignani 71.36, Tagliatela 71.37 e Lainati 71.38, nonché l'emendamento Fauttilli 71.35.

Mauro GUERRA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 71.85.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Guerra 71.85, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Guerra 71.85, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Borghi 71.44 e Brunetta 71.39 sono accantonati.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Baldelli 71.72, invita il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso, in quanto la proposta emendativa in esame mira a porre rimedio agli effetti negativi prodottisi a seguito dell'approvazione da parte del Senato di una « norma capestro ».

Evidenziata la necessità di investire risorse per aumentare la sicurezza stradale, e riconosciuta l'efficacia dell'installazione degli autovelox in chiave di prevenzione degli incidenti stradali, osserva che occorre ripristinare, in capo agli enti locali, il vincolo dell'effettivo utilizzo di tali risorse per il perseguimento della sicurezza stradale. Rimarca infatti che, spesso, gli enti locali utilizzano gli autovelox in modo improprio, cioè per fare cassa, più che attività di prevenzione. Esprime, a tal proposito, apprezzamento per le direttive impartite dal Ministro dell'interno ai prefetti sulle modalità di utilizzo di tali strumenti e si rammarica per il fatto che il Governo, avendo espresso parere contrario sull'emendamento in esame, si muova in una diversa direzione.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 71.72.

Rocco PALESE (FI-PdL) intervenendo sul proprio emendamento 71.73, chiede al Governo di chiarire la motivazione per la

quale ha espresso un parere contrario. Osserva, infatti, che il suo emendamento, a invarianza di spesa, al fine di favorire la fusione dei comuni, prevede che lo Stato eroghi per i quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, contributi straordinari commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che l'emendamento Palese 71.73 è formulato in termini generici, non recando un'indicazione dei termini temporali e quantitativi dell'erogazione dei contributi straordinari a favore della fusione dei comuni.

Mauro GUERRA (PD), pur ribadendo il suo sostegno alla fusione dei comuni, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Palese 71.73 che considera un passo indietro rispetto all'attuale quadro normativo di riferimento.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 71.73.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Palese 71.97, Melilla 71.99 e 71.100 restano accantonati.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 71.103 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 71.103, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 71.104 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 71.104, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che i seguenti emendamenti

sono stati ritirati: Tancredi 71.108, Battaglia 71.114 e 71.115.

Mauro GUERRA (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 71.128 formulata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Guerra 71.128, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Monchiero 71.129, D'Incà 71.136 e Lorenzo Guerini 71.8 restano accantonati. Avverte altresì che l'emendamento Guerra 71.16 è stato ritirato. Avverte inoltre che l'emendamento Paola Bragantini 71.28, nonché gli emendamenti Carfagna 71.138, Palese 71.143 e 71.171, concernenti il predissesto, restano accantonati. Avverte quindi che l'emendamento Plangger 71.141 è stato ritirato.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che l'emendamento a sua prima firma 71.144 venga accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Palese 71.144.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 71.149.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Gadda 71.155 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 71.162.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rubinato 71.197 resta accantonato. Avvisa quindi che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 72. Ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Molteni 72.116, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore.

Guido GUIDESI (LNA) ricorda che l'emendamento risponde a quella che ritiene essere una priorità per i comuni, e cioè l'assunzione di agenti di polizia locale, che al momento sono per gran parte utilizzati per il disbrigo di pratiche burocratiche, al fine di far fronte all'aumento dei reati e sopperire alle necessità di vigilanza del territorio.

In tal senso avrebbe auspicato una maggiore attenzione anche attraverso un'eventuale riformulazione da parte del Governo.

Walter RIZZETTO (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Molteni 72.116.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 72.116.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore* ricorda che sono accantonati gli identici emendamenti Michele Bordo 72.114 e Massa 72.117, gli identici emendamenti 72.4 della VII Commissione e Ascani 72.24, nonché gli identici emendamenti 72.3 della VII Commissione e Di Salvo 72.28.

Avverte che il presentatore dell'emendamento Lorenzo Guerini 72.38 ha accettato la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Lorenzo Guerini 72.38, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Da Villa 72.47.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 72.49, ritiene di particolare importanza dare un segnale al sistema delle camere di commercio che non sia meramente di tipo emergenziale. Sottolinea in proposito che l'emendamento intende proporre la destinazione dei risparmi conseguiti, a seguito della recente riforma del suddetto sistema, a favore delle imprese mediante il sostegno all'accesso al credito.

Ricorda, in tal senso, che le stesse considerazioni sono state avanzate in sede di rilascio del parere presso la X Commissione sul decreto legislativo attuativo della predetta riforma, senza tuttavia che il Governo vi abbia dato ascolto.

In questa sede è pertanto disponibile, se il Governo ne avesse intenzione, ad accettare eventuali riformulazioni che andassero verso la direzione auspicata.

La Commissione respinge l'emendamento Da Villa 72.49.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il proponente ha accettato la riformulazione dell'emendamento Castricone 72.115.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 72.115, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che sono accantonati gli emendamenti Taricco 72.14, Marcon 72.32, Sibia 72.40 nonché gli identici emendamenti Prestigiacomio 72.61, Boccadutri 72.62, Albini 72.63, Pastorino 72.67, Vignali 72.69.

La Commissione respinge l'emendamento Distaso 72.57.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa all'esame degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragomeli 72.89.

Antonio MISIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Melilli 72.82.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Melilli 72.82. Ricorda, infatti, che il tema del servizio di tesoreria dei comuni è molto sentito dal suo gruppo politico e ritiene grave che Governo e maggioranza gli prestino la dovuta attenzione solo in questo momento.

È dell'opinione che molte delle problematiche collegate alla materia che attanagliano gli enti locali potevano essere risolte decisamente prima e diffida il Governo dall'intestarsi meriti per il suo tardivo intervento che, sospetta, è stato attuato solo per ragioni elettorali.

Francesco CARIELLO (M5S) si associa alle valutazioni della collega Castelli e annuncia di voler aggiungere la firma agli emendamenti in oggetto a nome di tutto il gruppo MoVimento 5 Stelle della V Commissione.

Ricorda peraltro che il tema delle tesorerie degli enti locali è stato affrontato nel corso dell'esame della legge di bilancio dello scorso anno e che sulle loro proposte il Governo non aveva mostrato nessuna disponibilità.

Segnala al relatore, inoltre, che tra quelli presentati al provvedimento in esame, vi è un suo emendamento volto a consentire ai comuni di riscuotere non solo sul conto corrente della tesoreria, i cui servizi possono essere affidati a terzi come le banche, ma anche sul conto corrente postale intestato al comune: tuttavia esso non è compreso tra quelli segnalati dal gruppo per ragioni di numero massimo consentito. In tal senso chiede che il Governo mostri disponibilità a valutare un possibile inserimento del predetto emendamento attraverso una riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore* fa presente che l'emendamento citato dall'onorevole Cariello è fuori del fascicolo all'esame.

Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragomeli 72.89 hanno accolto la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragomeli 72.89, come riformulati (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Guidesi 72.90.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD) chiede al relatore se è possibile accantonare il suo emendamento 72.86 volto ad affermare un'unica linea interpretativa riguardo la competenza esclusiva dei consigli comunali in materia di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

Segnala, infatti, che mentre in tutta Italia essa è riconosciuta pacificamente, nella provincia di Lecce vi è stato un caso in cui la Guardia di finanza ha addebitato la responsabilità della mancata pronuncia degli aggiornamenti agli organi tecnici e gestionali dell'ente.

Ricorda ancora che la tematica è stata oggetto di un ordine del giorno alla Camera dei deputati nonché di un'interrogazione parlamentare alla quale il Ministro Minniti ha risposto riaffermando la competenza del consiglio comunale.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala di non aver nessuna obiezione a proporre al relatore l'accantonamento dell'emendamento Pizzolante 72.86. Tuttavia si chiede quale utilità vi sarebbe a risolvere con intervento normativo ciò che può essere risolto in via amministrativa.

Rocco PALESE (FI-PdL) conferma le informazioni recate dal collega Pizzolante. Anche a lui risulta che solo nella provincia di Lecce si intesti la predetta responsabilità ai dirigenti degli uffici tecnici. Segnala peraltro che è in corso un caso del genere a carico del capo ufficio di Tricase.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Pizzolante 72.86, Parrini 72.102 Francesco Sanna 72.103 si intendono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Catania 72.105.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore ha accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 72.111.

La Commissione approva l'emendamento Cinzia Maria Fontana 72.111, così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Marco GUERRA (PD) richiama l'attenzione sulle tematiche affrontate dai suoi emendamenti 72-*bis*.5 e 72-*quater*.1, sui quali il rappresentante del Governo ha espresso un invito al ritiro, concernenti il fondo crediti di dubbia esigibilità e la revisione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Sottolinea la necessità di mettere mano ad un complessivo riassetto della finanza comunale, considerata peraltro la grave situazione di emergenza finanziaria di alcuni comuni, derivata dalla problematica connessa al blocco delle aliquote contestualmente all'incremento della quota da versare da parte dei comuni al fondo di solidarietà comunale. Si dichiara comunque disponibile a ritirare gli emendamenti.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Guerra.

Laura CASTELLI (M5S) esprime la condivisione della sua parte politica sulla problematica rilevata dal deputato Guerra, auspicando uno sforzo del Governo al riguardo.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) condivide le affermazioni del collega Guerra, invitando il rappresentante del Governo a dare spiegazioni in merito all'invito al ritiro espresso.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare preliminarmente che la problematica affrontata dal collega Guerra è già emersa durante un'audizione dell'ANCI al Senato e che il testo in esame approvato dall'altro ramo del Parlamento è frutto di un accordo politico definito in tale sede, condivide la necessità che si affronti nel corso della prossima legislatura le problematiche connesse al Fondo di solidarietà comunale.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Governo conferma l'invito al ritiro degli emendamenti in esame, concordando in parte con quanto emerso dall'intervento dell'onorevole Guerra, in particolare per quanto attiene al difficile rapporto del sistema di vincoli creato negli anni e la normativa che blocca la capacità di agire sull'economia impositiva. Ritiene pertanto che il tema di grande portata politica riguardante i rapporti tra Governo centrale e governi periferici necessiti in futuro di necessarie riflessioni, pur sottolineando gli sforzi compiuti dal Governo al riguardo.

Marco GUERRA (PD) ritira l'emendamento 72-bis.5.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che sono state presentate nuove formulazioni degli emendamenti Marchi 72-bis.2 e 72.septies.15.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede la conferma dell'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 71.144 sul quale invita ad una riflessione.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime soddisfazione per la nuova formulazione dell'emendamento Marchi 72-bis.2 che assorbe parte dell'emendamento Carfagna 71.138, in particolare per l'inclusione in esso previste delle aree metropolitane. Nel sottolineare la situazione di difficoltà degli enti locali che non gestiscono in modo idoneo la riscossione dei crediti, auspica che un intervento del nuovo Esecutivo al riguardo.

Arturo SCOTTO (MDP), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Marchi 72.septies.15, ringrazia il relatore, il Governo e il presentatore delle proposte per aver compiuto uno sforzo significativo per raggiungere un buon compromesso tra le diverse esigenze, venendo incontro alle istanze avanzate dal proprio gruppo, oltre che da ANCI e da numerosi comuni del Mezzogiorno. Esprime tuttavia la perplessità che la durata massima del

riequilibrio finanziario pluriennale corrispondente alla percentuale che esprime il rapporto tra passività e impegni, come evidenziato nella tabella dell'emendamento Marchi 72.septies.15, come da ultimo riformulato, rischia di essere inapplicabile, perché basata su un criterio eccessivamente restrittivo, soprattutto per i comuni per i quali già si è registrato l'intervento della Corte dei conti. Pertanto, allo scopo di rendere efficace il meccanismo introdotto dalle proposte, e facendo seguito a precise richieste dell'ANCI e di alcuni comuni del Mezzogiorno, propone la revisione delle percentuali del rapporto tra passività e impegni: lasciando inalterata la previsione di quattro anni in corrispondenza del rapporto pari al 20 per cento, propone altresì di modificare la seconda fascia, attualmente tra il 20 e il 60 per cento, riducendola al 40 per cento, di rimodulare la terza fascia, attualmente tra il 60 e il 100 per cento, fissandola tra il 40 e il 60 per cento e, infine, di associare la durata massima di venti anni per il riequilibrio finanziario, attualmente prevista per la fascia oltre il 100 per cento, alla fascia oltre il 60 per cento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ringraziando preliminarmente tutti coloro che hanno partecipato allo sforzo di approfondimento del tema dei comuni in predisposto, osserva che la ulteriore riformulazione degli emendamenti rappresenta una soluzione estremamente equilibrata, che supera le difficoltà applicative che caratterizzavano le riformulazioni precedenti – su cui pure il Governo si era originariamente impegnato –, rivelatesi eccessivamente punitive per i comuni su cui è già intervenuta la Corte dei conti. L'attuale formulazione delle proposte risulta meno restrittiva, pur mantenendo le dovute differenze tra comuni su cui è già intervenuta la Corte dei conti e comuni sui quali non si è ancora avuto tale intervento. La proposta del deputato Scotto, sia pure apprezzabile, rischia di mettere nuovamente in discussione il compromesso raggiunto e, pertanto, non si sente di poterla accogliere.

Arturo SCOTTO (MDP), ringraziando il Viceministro per la sensibilità dimostrata nei confronti di una situazione estremamente complessa e delicata, sollecita un'ulteriore riflessione sulla necessità di rivedere le percentuali indicate nella Tabella, allo scopo di rendere effettivamente applicabili il meccanismo pensato per ridurre le difficoltà dei comuni alle prese con i piani di riequilibrio finanziario. In ogni caso, preannuncia in merito il voto non negativo del suo gruppo, nell'auspicio che possa proseguire un confronto costruttivo.

Laura CASTELLI (M5S) osserva che la disposizione recata dalla nuova riformulazione dell'emendamento Marchi 72.septies.15 rischia di essere di fatto inapplicabile, dal momento che la maggior parte dei comuni interessati si addensa nella fascia tra il 20 e il 60 per cento, di cui alla Tabella. Per evitare, pertanto, che una disposizione, pensata per venire incontro alle istanze dei corpi intermedi, sia, di fatto, priva di efficacia, invita il Governo a modificare la Tabella, per concedere più tempo per il riequilibrio ai numerosissimi comuni in difficoltà.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prendendo atto delle richieste formulate dagli intervenuti, avverte che gli emendamenti Marchi 72.septies.2 e 72.septies.15, nei testi riformulati accettati dal proponente, devono intendersi accantonati.

Mauro GUERRA (PD) ritira il proprio emendamento 72.quater.1.

Irene MANZI (PD) ritira il proprio emendamento 72.quinquies.4.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte di avere mutato avviso sugli identici emendamenti Simonetti 72.sexies.1, Misiani 72.sexies.2, Pastorelli 72.sexies.3, Lavagno 72.sexies.4, Venittelli 72.sexies.5, Alberto Giorgetti 72.sexies. 7, Sottanelli 72.sexies.10, Ciracì 72.sexies.13 e

Cirielli 72.sexies.14, sui quali, pertanto, esprime parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprimendo parere conforme a quello del relatore, osserva che l'ammontare delle risorse a disposizione per investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio è tale da permetterne l'accesso anche alle province e alle città metropolitane, con il contestuale ridimensionamento, giudicato accettabile, delle risorse destinate ai comuni.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario sugli identici emendamenti Simonetti 72.sexies.1, Misiani 72.sexies.2, Pastorelli 72.sexies.3, Lavagno 72.sexies.4, Venittelli 72.sexies.5, Alberto Giorgetti 72.sexies. 7, Sottanelli 72.sexies.10, Ciracì 72.sexies.13 e Cirielli 72.sexies.14.

Gianni MELILLA (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Mauro GUERRA (PD) manifesta perplessità per la scelta di consentire a province e città metropolitane di accedere alle risorse per la messa in sicurezza del territorio in quanto, con la loro preponderante capacità di spesa, tali enti locali rischiano di comprimere eccessivamente le possibilità di investimento dei piccoli comuni.

Antonio MISIANI (PD) esprime invece una posizione favorevole, ricordando che essi riguardano solo alcune tipologie di interventi che, in ogni caso, riguardano anche beni che non ricadono esclusivamente nella proprietà dei comuni ma che, al contrario, sono ascrivibili anche alle province e alle città metropolitane.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), pur comprendendo le ragioni di coloro che voteranno a favore di tali emendamenti, osserva che, a suo parere, le disposizioni da essi recate genereranno incertezza applicative, frutto dell'eccessiva fretta con la quale è stata affrontata una materia così

complessa e delicata. Per tale motivo, ribadisce il suo voto contrario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Simonetti 72.sexies.1, Misiani 72.sexies.2, Pastorelli 72.sexies.3, Lavagno 72.sexies.4, Venittelli 72.sexies.5, Alberto Giorgetti 72.sexies. 7, Sottanelli 72.sexies.10, Ciracì 72.sexies.13 e Cirielli 72.sexies.14 (vedi allegato 3).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Di Lello 72-septies.36 deve ritenersi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragonelli 72.89, come riformulati. Avverte inoltre che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Lorenzo Guerini 72-septies.22.

La Commissione approva l'emendamento Lorenzo Guerini 72-septies.22, come riformulato (vedi allegato 3).

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 72-septies.11, non accoglie l'invito al ritiro e anzi, ricordando che esso ripropone il tema della necessità di consentire ai comuni la ristrutturazione del debito, si dichiara disposto a riformularlo nel senso che vorrà indicare il Governo. Se, al contrario, questo manifesterà l'intenzione di non intervenire in materia, chiede che l'emendamento sia posto ai voti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Cariello 72-septies.11.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Cariello 72-septies.11.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 72-septies.12, che prevede l'erogazione al comune di Torino

di un contributo finanziario in ottemperanza a due sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, stigmatizza l'atteggiamento del Governo che non procede alla restituzione di una somma quantificata in 61 milioni di euro, contestandone il corretto ammontare, sulla scorta di un parere dell'Avvocatura dello Stato che, in più occasioni, ha dimostrato la sua inadeguatezza. Nell'esprimere una decisa critica all'Avvocatura, ricorda che una analoga iniziativa era stata avanzata lo scorso anno, con esiti infruttuosi in quanto, si disse, era necessario attenderne l'esatta quantificazione. Il tempo è però trascorso invano. Oltretutto, in riferimento a casi analoghi, il Governo ha già provveduto all'erogazione del contributo, probabilmente a causa dell'affinità politica con l'amministrazione comunale in questione. Si riferisce, in particolare, ad una analoga misura proposta per il comune di Lecce l'anno scorso, che è stata invece prontamente accolta. Dal momento che tali somme, sottratte ingiustamente al comune di Torino sulla base di errate attribuzioni del gettito di IMU e ICI, potrebbero essere destinate al finanziamento di servizi pubblici essenziali, anche se si volesse attendere che si giunga finalmente alla corretta determinazione dell'importo complessivo da restituire, non si comprende per quale motivo non si debba comunque anticipare una porzione dell'importo dovuto.

Rocco PALESE (FI-PdL), sentendosi chiamato in causa in qualità di proponente dell'emendamento riferito alla città di Lecce nell'ambito della precedente legge di bilancio, precisa che in quel caso si era già svolto un preventivo accertamento e vi era una sentenza della Corte Costituzionale che poteva avere una immediata attuazione, come dimostra il fatto che le procedure – sia pure in un contesto più limitato rispetto a Torino – si sono concluse in tre mesi. In ogni caso, interviene al fine di dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Castelli 72-septies.12.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli 72-septies.12.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 72-septies.1, ne illustra le finalità, sottolineando, in particolare, come esso sia volto a favorire la rinegoziazione dei mutui dei comuni, province, città metropolitane nonché delle loro partecipate dirette di primo livello adeguando i tassi di interesse attualmente applicati alle condizioni di mercato. In particolare la *ratio* dell'emendamento in questione è quella del decreto-legge n. 266 del 2014 e si pone l'obiettivo di sostenere il forte indebitamento degli enti locali anche in considerazione del notevole contributo loro richiesto in favore della finanza pubblica. Peraltro, il testo cerca anche di fissare requisiti rigidi per l'accesso a questa facoltà. Sul punto chiede al Governo e al relatore un ripensamento del parere contrario già espresso.

Il Viceministro Enrico MORANDO motiva il parere negativo espresso sull'emendamento in questione su due punti essenziali. La prima ragione attiene alla tipologia di copertura finanziaria utilizzata che ha una portata significativa e che riguarda la deducibilità degli interessi passivi. Tale copertura, nell'ipotesi in cui tale emendamento fosse approvato avrebbe effetti davvero esiziali sul sistema creditizio. La seconda ragione di contrarietà riguarda la soluzione di merito indicata che attiene alla rinegoziazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, a seguito della quale tutto il debito della medesima diventerebbe debito pubblico e quindi un onere insostenibile a carico del bilancio dello Stato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) desidera precisare che la rinegoziazione dei suddetti mutui avverrebbe non con un tasso di interesse fisso ma applicando il limite pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro, regola già applicata in precedenti interventi a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie. Per quanto riguarda le criticità rilevate dal Governo in ordine alla copertura finanziaria si dichiara disponibile ad una eventuale modifica.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ritiene di confermare il parere contrario sull'emendamento Sorial 72-septies.1.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 72-septies.1.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) esprime soddisfazione per il parere favorevole sull'emendamento Zan 72-septies.40 che assorbe l'emendamento a sua prima firma 72.32 ritenendo un fatto positivo che si offra la possibilità alle amministrazioni pubbliche di avere partecipazioni in società bancarie di finanza etica. Al riguardo segnala al Governo che l'intervento previsto nella legge di bilancio dello scorso anno, con riguardo al medesimo testo che si intende novellare in questa sede non risulta ancora attuato in quanto non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO rammaricandosi per un ritardo così rilevante nell'emanazione del regolamento di attuazione si impegna a che tale adempimento venga rispettato entro il più breve tempo possibile, non ostando a tale possibilità neanche il termine della legislatura.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Zan 72-septies.40 è stato sottoscritto dai deputati De Menech, Rubinato, Galgano e Paglia.

Vanessa CAMANI (PD), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'emendamento Zan 72-septies.40, esprime soddisfazione per il parere favorevole del relatore e del Governo su di un emendamento che non incide sulla finanza pubblica e che garantisce continuità agli interventi di finanza etica da parte delle amministrazioni pubbliche verso i Paesi in stato di necessità.

La Commissione approva l'emendamento Zan 72-septies.40 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 9.13, 68.117, 77.125 e 102-ter.70 (*vedi allegato 2*), che risultano ammissibili. Propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla presidenza, anche qualora non intenda sospendere la seduta, di poter disporre di un tempo più adeguato per la presentazione dei subemendamenti.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, preso atto della richiesta, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti si intende posticipato alle 17.30 della giornata odierna. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 17.10.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata di ieri il Governo ha presentato l'emendamento 22.103 (*vedi allegato 2*), che risultando ammissibile è stato trasmesso per le vie brevi ai componenti della Commissione per consentire la presentazione di eventuali subemendamenti. Avverte al riguardo che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 2*) e che la presidenza ritiene inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti: Ventricelli 0.22.103.51, che prevede un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per la diffusione della cultura tra i pensionati e le persone anziane; Ventricelli 0.22.103.52, che reca modifiche alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni; Simonetti 0.22.103.47, volto ad incrementare le provvidenze per i coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra.

Maino MARCHI (PD) chiede l'accantonamento della seconda parte dell'emendamento Di Lello 72-septies.36, relativa al capoverso 494-quater, ritenendo che la

prima parte dell'emendamento stesso sia assorbito dall'approvazione dell'emendamento Melilli 72.82.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si intende accantonata la seconda parte dell'emendamento Di Lello 72-septies.36. Passando all'espressione dei pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 22.103 del Governo, esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al suddetto emendamento, ad eccezione del subemendamento Necchi 0.22.103.5 sul quale preannuncia che sarà presentata una nuova formulazione. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 22.103 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore e chiede di accantonare il subemendamento Necchi 0.22.103.5, sul quale, come anticipato dal relatore, si riserva di proporre al presentatore una nuova formulazione in merito alla quale è in attesa della valutazione della Ragioneria generale dello Stato al fine di individuare un'idonea copertura. Fa presente che la nuova formulazione del subemendamento stesso prevede il ripristino della perfetta condizione della convivenza e la restrizione della platea dei soggetti beneficiati ai soli fratelli e sorelle.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il contenuto del suo subemendamento 0.22.103.1, ritenendo più opportuno che si definisca la numerazione delle presenze nella commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che il tema oggetto dell'emendamento del Governo è frutto di un accordo con le parti sociali che non può essere ulteriormente modificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.22.103.1 e Marcon 0.22.103.3.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.22.103.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Marcon 0.22.103.10, Duranti 0.22.103.4 e 0.22.103.6, Tripiedi 0.22.103.7 e Dall'Osso 0.22.103.8.

Anna GIACOBBE (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.22.103.14 e 0.22.103.30, invitando il relatore ed il Governo ad una necessaria attenzione circa la necessità di inserire nel Fondo Ape sociale i lavoratori esposti all'amianto.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il tema richiamato dall'onorevole Giacobbe verrà affrontato nel prosieguo dei lavori.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo subemendamento 0.22.103.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Melilla 0.22.103.18, Pastorino 0.22.103.11, Marcon 0.22.103.12, Simonetti 0.22.103.13, Marcon 0.22.103.15, Pastorino 0.22.103.16, Simonetti 0.22.103.17, Pastorino 0.22.103.19, Marcon 0.22.103.20, Cominardi 0.22.103.21, Airaudo 0.22.103.22, Andrea Maestri 0.22.103.23, Fratoianni 0.22.103.24 e 0.22.103.25.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il contenuto del suo subemendamento 0.22.103.26, sottolineando che esso è volto a tutelare le situazioni di maggior disagio nel caso di madri lavoratrici con figli disabili.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che il subemendamento Simonetti 0.22.103.26 è stato sottoscritto dai deputati Rizzetto, Palese e Latronico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.22.103.26, Paglia 0.22.103.27 e Albini 0.22.103.28.

Titti DI SALVO (PD), intervenendo sul subemendamento 0.22.103.29 a sua prima firma, lo ritira, sottolineando l'importanza che il Governo tenga nella dovuta consi-

derazione anche la condizione degli operai ceramisti, esposti a gravi danni per la salute. Al riguardo ritiene che la Commissione prevista allo scopo di compiere attività istruttoria in materia di APE sociale debba considerare la gravosità e la riduzione dell'aspettativa di vita a cui è esposta tale categoria di lavoratori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che il subemendamento Albanella 0.22.103.31 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Capodicasa 0.22.103.32, Simonetti 0.22.103.33 e 0.22.103.34.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.22.103.35, ne illustra le finalità evidenziando, in particolare, che esso è volto ad estendere la misura dell'APE sociale ad ulteriori tre categorie di lavoratori che abbiano raggiunto 20 anni di contributi quali i lavoratori stagionali, gli operai agricoli e gli operatori del settore della pesca. Al riguardo chiede un'ulteriore riflessione da parte del Governo e del relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario sul subemendamento in questione in quanto la soluzione individuata dal Governo con la presentazione dell'emendamento 22.103 rappresenta il frutto di una trattativa assai lunga e complessa con le parti sociali. È prevista in particolare l'istituzione di una commissione che sarà chiamata a svolgere un lavoro istruttorio ed eventualmente a prevedere l'ampliamento dell'istituto dell'APE sociale ad ulteriori categorie di lavoratori. In questa fase non è quindi possibile prevedere un allargamento della platea dei soggetti ammessi all'istituto sociale in parola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Rizzetto 0.22.103.35, Tripiedi 0.22.103.36, Civati 0.22.103.37.

Matteo DALL'OSSO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.22.103.38, ne illustra le finalità evidenziando l'importanza di prevedere l'ampliamento dell'istituto dell'APE sociale anche per i genitori dei figli disabili e per i cosiddetti *caregiver* di persone non autosufficienti. Insiste affinché il Governo e il relatore possano esprimere un parere favorevole sul subemendamento in questione.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che il gruppo dei deputati della Lega Nord e Autonomie e il gruppo dei deputati di Forza Italia della Commissione Bilancio nonché il deputato Melilla hanno sottoscritto il subemendamento Dall'Osso 0.22.103.38.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Dall'Osso 0.22.103.38, Ciprini 0.22.103.40, De Girolamo 0.22.103.39, Sottanelli 0.22.103.42 e 0.22.103.43, Arlotti 0.22.103.44, Rostellato 0.22.103.45.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.22.103.46 che prevede, per gli operai del settore dell'agricoltura, il computo di 101 giornate di lavoro annue al fine di consentire l'accesso all'APE sociale a tale categoria di lavoratori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, conferma il parere contrario in quanto per il Governo tale subemendamento comporta l'allargamento della platea dei soggetti ammessi all'APE sociale.

Francesco RIBAUDO (PD) evidenzia come l'ampliamento della platea dei soggetti ammessi all'APE sociale riguardi una categoria assai limitata di lavoratori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, sottolinea come, in realtà, non sia agevole individuare esattamente l'ampliamento soggettivo e quindi la portata del subemendamento in esame. Più in generale sottolinea che il tentativo portato avanti dal Governo è quello di tenere

intatto l'accordo siglato con le parti sociali. In tale contesto non si pone minimamente in dubbio la serietà di nessuna delle proposte emendative avanzate dai colleghi deputati, ma il Governo non è nelle condizioni di accantonare tali questioni e di passare all'esame di altri argomenti perché ciò significherebbe semplicemente un inutile rinvio di una questione che non può essere modificata.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea che tale atteggiamento da parte del Governo equivale in realtà a non voler rispettare l'impegno già assunto con i sindacati anche con i lavoratori del settore agricolo.

Walter RIZZETTO (FDI), nel sottoscrivere il subemendamento Ribaudò 0.22.103.46, evidenzia come tale categoria di lavoratori in realtà fosse già considerata nell'accordo siglato tra il Governo e le parti sociali.

Roberto SIMONETTI (LNA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ribaudò 0.22.103.46 condividendo la finalità di includere i lavoratori del settore agricolo fra i lavoratori ammessi al trattamento dell'APE sociale, giudicando quindi condivisibile l'individuazione come parametro quello delle 101 giornate di lavoro annue.

Cesare DAMIANO (PD), nel segnalare che il tema delle 102 giornate di lavoro per i lavoratori del settore agricolo è stato oggetto di un emendamento approvato dalla Commissione Lavoro, evidenzia come in realtà le risorse finanziarie per tale limitato ampliamento dei soggetti ammessi all'APE sociale sono già state stanziolate dal Governo. In tale contesto non comprende l'orientamento negativo del Governo che sollecita quindi ad una riconsiderazione della questione nel suo complesso.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia come in questa fase il Governo abbia l'esigenza di procedere ad una verifica della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria di tutte le norme sottoposte al suo esame. A testi-

monianza di tale modalità di lavoro segnala che la riformulazione del subemendamento Gneccchi 0.23.103.5 che non è stata ancora resa nota ai componenti della Commissione è corredata di una propria relazione tecnica che è in corso di verifica. Le medesime caratteristiche non si riscontrano nelle altre proposte emendative ora in discussione che pertanto non possono essere prese in considerazione. Ciò non significa che l'accordo siglato tra il Governo e le parti sociali non possa in prospettiva essere modificato, quando l'istruttoria compiuta dalla prevista Commissione sarà terminata e sarà quindi possibile compiere ulteriori valutazioni.

Evidenzia altresì che le valutazioni del Governo riguardano la sostanza degli emendamenti presentati e non certo le firme apposte in calce ad esse: nelle condizioni date non può che confermare, quindi, il parere contrario sul subemendamento Ribaudò 0.23.103.46.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel ringraziare il Governo per l'onestà intellettuale del suo intervento, ritiene che con tale decisione sia stato sostanzialmente presa in giro gran parte dei lavoratori del settore agricolo.

Francesco RIBAUDO (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.23.103.46, auspicando che le criticità evidenziate possano essere oggetto di attenzione da parte del Governo.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che il subemendamento Ribaudò 0.23.103.46 era già stato sottoscritto dai deputati Dall'Osso, Cariello, Capodicasa, Ciprini e Palese. Lo pone pertanto in votazione.

La Commissione respinge il subemendamento Ribaudò 0.23.103.46.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Albini 0.22.103.48 e De Girolamo 0.22.103.49.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il subemendamento Gribaudo 0.22.103.50 è stato ritirato.

Il Viceministro Enrico MORANDO presenta la proposta di riformulazione dell'emendamento 0.22.103.5 Gneccchi (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di accettare la riformulazione del suo subemendamento 0.22.103.5 e osserva che la sua proposta riprende l'intenso lavoro di approfondimento condotto dall'XI Commissione sul tema dell'accesso alla APE sociale, nonché i dati forniti nel corso di un'audizione informale del 19 ottobre 2017 dalla direttrice generale dell'INPS. Riconosce che l'emendamento 22.103 del Governo è un passo avanti rispetto alla necessità di allargare le maglie troppo strette della disciplina applicativa che, finora, ha consentito di accogliere un numero di domande sensibilmente inferiore alla soglia di sessantamila beneficiari stimati in sede di approvazione della legge di bilancio 2017 e per i quali erano state autorizzate le corrispondenti risorse finanziarie. È pertanto d'accordo con i colleghi sulla opportunità di valorizzare il monitoraggio, già previsto dalla normativa vigente, per verificare l'accoglimento delle domande, anche allo scopo di accertare l'eventuale esistenza di ulteriori ostacoli all'accesso al beneficio, per rendere effettivo il diritto di tutti coloro che si trovano nelle condizioni individuate dal legislatore.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Gneccchi 0.22.103.5, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Gneccchi 0.22.103.5, come riformulato, e l'emendamento 22.103 del Governo, come subemendato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento Borghi 71.44, per il

quale sussiste una proposta di riformulazione.

Ermete REALACCI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'emendamento Borghi 77.44 e a nome degli ulteriori firmatari, accetta la riformulazione proposta esprimendo soddisfazione per il sensibile incremento delle risorse a favore dei piccoli comuni che passano dai 15 milioni annui, già previsti dal disegno di legge presentato dal Governo, a 25 milioni di euro annui.

Rocco PALESE (FI-PdL), Gianni MELILLA (MDP), Tea ALBINI (MDP) e Cosimo LATRONICO (Misto-DI) sottoscrivono l'emendamento Borghi 77.44, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 77.44, come riformulato (vedi allegato 3).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti Marchi 72-bis.2 e 72-septies.15, riguardanti i tempi di riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in pre-dissesto, di cui sono state già proposte dal relatore delle riformulazioni e precedentemente accantonati.

Maino MARCHI (PD) accetta le riformulazioni dei suoi emendamenti 72-bis.2 e 72-septies.15.

Arturo SCOTTO (MDP), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulle due proposte emendative a prima firma del collega Marchi, come riformulate, ringrazia il relatore e il Governo per il lavoro svolto, che costituisce, a suo giudizio, un buon compromesso che eviterà a molti comuni il rischio di default, le cui conseguenze sociali sarebbero incalcolabili.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marchi 72-bis.2 e 72-septies.15, come riformulati (vedi allegato 3).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 18.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che sono in distribuzione i subemendamenti agli emendamenti 9.13, 68.117, 77.125 e 102-ter.70 del Governo (vedi allegato 2). Al riguardo comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia il seguente subemendamento riferito all'emendamento 68.117 del Governo: De Menech 0.68.117.1, volto ad istituire un apposito Fondo in favore delle province. Comunica inoltre che risulta inammissibile per estraneità di materia il seguente subemendamento riferito all'emendamento 77.125 del Governo: Francesco Sanna 0.77.125.1, in materia di trasporto valori con determinati veicoli.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Carnevali 0.9.13.1 e parere favorevole sull'emendamento 9.13 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel condividere il parere contrario del relatore sul subemendamento Carnevali 0.9.13.1, in quanto sostitutivo dell'intervento proposto dallo stesso Governo, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.13 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che la deputata Carnevali ritira il suo subemendamento 0.9.13.1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) nota che l'emendamento Carfagna 68.102 affronta lo stesso argomento e chiede che sia pertanto assorbito dall'emendamento 9.13 del Governo.

Cosimo LATRONICO (Misto-DI) preannunzia il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.13 del Governo.

Gianni MELILLA (MDP) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 9.13 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che anche i deputati Pastorino e Marcon hanno preannunziato il proprio voto favorevole.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia il Governo per aver presentato un proprio emendamento, che va a riprendere il contenuto dell'emendamento Laforgia 68.113, che fornisce una risposta a un bisogno particolarmente sentito da parte delle persone con disabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa notare alla deputata Carnevali che l'emendamento 68.113 è assorbito dall'emendamento del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 9.13 del Governo (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.68.117.4. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.68.117.7. Ricorda che il subemendamento De Menech 0.68.117.1 è inammissibile per estraneità di materia. Esprime parere contrario sui subemendamenti Guidesi 0.68.117.2 e 0.68.117.5. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 68.117 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 68.117 del Governo, concorda con i pareri del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottolinea che i subemendamenti presentati sono simili tra di loro e non rappresentano un costo per le casse dello Stato. Propone che il riparto sia recepito con un percorso di autoordinamento tra le regioni. Auspica che questo principio sia accettato dal Governo nel momento in cui si vogliono devolvere nuove competenze alle regioni. Pertanto, ritiene necessario responsabilizzare ulteriormente le regioni attraverso, appunto, l'autoordinamento per la definizione del riparto. Chiede, infine, al rap-

presentante del Governo di esplicitare il motivo del suo parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO nota che l'emendamento del Governo ha ricevuto un espresso assenso da parte delle regioni e dunque l'esigenza di prevedere quote particolari di riparto di un contributo azzerato sono meno avvertite.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.68.117.4, 0.68.117.7, 0.68.117.2 e 0.68.117.5.

La Commissione approva l'emendamento 68.117 del Governo (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Boccadutri 0.77.125.2 e 0.77.125.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 77.125 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 77.125 del Governo.

Sergio BOCCADUTRI (PD) illustra le finalità del suo subemendamento 0.77.125.2, chiedendo chiarimenti circa il parere contrario testé espresso.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che ogni modifica al testo dell'emendamento 77.125 del Governo, considerata la complessità della materia in esso trattata, richiederebbe una valutazione assai gravosa del suo possibile impatto finanziario, che non potrebbe essere effettuata immediatamente. Ribadisce quindi il parere contrario sul subemendamento 0.77.125.2.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea la rilevanza della questione trattata nell'emendamento 77.125 del Governo, che contiene importanti norme per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale, pur lamentando il poco tempo a disposizione dei componenti della Commissione

per un approfondimento della materia in esso prevista.

Sergio BOCCADUTRI (PD) insiste per la votazione del suo subemendamento 0.77.125.2.

Maino MARCHI (PD) preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento in esame.

Edoardo FANUCCI (PD) preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Boccadutri 0.77.125.2.

La Commissione respinge il subemendamento Boccadutri 0.77.125.2.

Sergio BOCCADUTRI (PD) illustra il suo subemendamento 0.77.125.3.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide le finalità del subemendamento Boccadutri 0.77.125.3.

La Commissione respinge il subemendamento Boccadutri 0.77.125.3 ed approva l'emendamento 77.125 del Governo (*vedi allegato 3*).

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira i suoi subemendamenti Alfreider 0.102-ter.70.6, 0.102-ter.70.4 e 0.102-ter.70.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 102-ter.70 del Governo, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 102-ter.70 del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra le finalità del suo subemendamento 0.102-ter.70.2, non comprendendo il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) esprime soddisfazione per il rinnovo della concessione autostradale che comporterà la realizzazione delle infrastrutture.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palese 0.102-ter.70.2 e Kronbichler 0.102-ter.70.5.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra le finalità del suo subemendamento 0.102-ter.70.3, non comprendendo il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Palese 0.102-ter.70.3.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime stupore per il parere contrario espresso dal Governo e dal relatore sul subemendamento a sua firma 0.102-ter.70.3, testé respinto e da cui sarebbe derivato un significativo incremento di entrate. Non comprende, quindi, il disinteresse della maggioranza rispetto a tale prospettiva, laddove il Governo potrebbe devolvere tali introiti a favore delle tanto ostentate politiche di contrasto alla povertà.

Il Viceministro Enrico MORANDO, rispondendo all'onorevole Palese, evidenzia come la proposta emendativa non possa essere accolta in quanto essa comporta che il versamento sia effettuato in un termine incompatibile con i tempi di perfezionamento della convenzione.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce il suo malcontento ritenendo che la questione dei tempi sia pretestuosa, in quanto già disciplinata dalla legge.

La Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.102-ter.70.1.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira i propri subemendamenti 0.102-ter.70.8 e 0.102-ter.70.9.

La Commissione approva l'emendamento 102-ter.70 del Governo (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti Tancredi 68.14, Marchi 68.15, Guidesi 68.16 e Palese 68.17 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 68.117 del Governo; che l'emendamento Gribaudo 68.49, gli identici emendamenti Mauri 68.59 e Polverini 68.70 e l'emendamento Menorello 68.61 sono accantonati; che l'emendamento Miccoli 68.73 è assorbito; che gli emendamenti Scotto 68.78, Grillo 68.82 e Capelli 68.87 sono accantonati; che l'emendamento Carfagna 68.102 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.13 del Governo; che gli emendamenti Tancredi 68.1 e Laforgia 68.113 sono accantonati. Ricorda altresì che gli emendamenti Prestigiaco 69.9 e Marguerettaz 69.11 sono accantonati.

Il Viceministro Enrico MORANDO ricorda che tali ultimi accantonamenti relativi alle proposte emendative concernenti le province e le città metropolitane derivano dall'esigenza di approfondire le questioni da essi poste, nel senso da lui precisato nella parte antimeridiana della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Antezza 69-bis.8, Crippa 6-bis.10, Arlotti 69-bis.22 sono accantonati; che gli identici emendamenti Cirielli 70.24, Ciracì 70.34, Sottanelli 70.45, Simonetti 70.122, Misiani 70.118, Pastorelli 70.101, Ginefra 70.92, Venittelli 70.82 e 70.76 e Alberto Giorgetti 70.77 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Marchi 72.septies.15, come riformulato. Ricorda che gli emen-

damenti Moretto 70-bis.1 e Alberto Giorgetti 70-bis.5 sono accantonati mentre gli emendamenti Palese 71.97, Melilla 71.99 e Melilla 71.100 sono assorbiti da emendamenti precedentemente approvati. Ricorda altresì che gli emendamenti Monchiero 71.129 e D'Incà 71.136 sono accantonati e che l'emendamento Lorenzo Guerini 71.8 è parzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento Melilli 72.82. Ricorda che l'emendamento Paola Bragantini 71.28 è accantonato mentre gli emendamenti Carfagna 71.138 e Palese 71.143 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Marchi 72.septies.15, come riformulato. Ricorda che l'emendamento Palese 71.144 è accantonato, che l'emendamento Palese 71.171 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Marchi 72.septies.15 e che l'emendamento Rubinato 71.197 è accantonato. Ricorda altresì che gli identici emendamenti Michele Bordo 72.114 e Massa 72.117, gli identici emendamenti 72.4 della VII Commissione e Ascani 72.24, nonché gli identici emendamenti 72.3 della VII Commissione e Di Salvo 72.28 sono accantonati e che è altresì accantonato l'emendamento Taricco 72.14.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 72.40.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Di Lello 72.septies.36 è parzialmente assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Melilli 72.82, Mariani 72.83, Franco Bordo 72.84, Tancredi 72.85, Sanga 72.87 e Fragomeli 72.89, come riformulati.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che avrà inizio alle ore 11.30.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI 9.13, 22.103, 68.117, 77.125 E 102-ter.70
DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
9.13 DEL GOVERNO.

All'emendamento 9.13 del Governo, sostituire il capoverso comma 38-bis con il seguente:

38-bis. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

0. 9. 13. 1. Carnevali.

Dopo il comma 38 è inserito il seguente:

38-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.

Conseguentemente:

dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, dopo le parole: « Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo » sono inserite le seguenti: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;

b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia ».

40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-*bis*.

alla tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000.;

al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro fino alla fine, con le seguenti: di 104.168.200 euro per l'anno 2019, di 173.212.100 euro per l'anno 2020, di 192.608.500 euro per l'anno 2021, di 162.204.300 euro per l'anno 2022, di 97.100.700 euro per l'anno 2023, di 81.896.400 euro per l'anno 2024, di 112.692.100 euro per l'anno 2025, di 122.687.900 euro per l'anno 2026, di 114.383.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 117.683.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

9. 13. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.103 DEL GOVERNO.

All'emendamento 22.103, sostituire le parole: sostituire il comma 97 con i seguenti con le seguenti: All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, terzo periodo, sostituire le parole: « da rappresentanti » con le seguenti: « da due rappresentanti ciascuno » e dopo la parola: « designati » inserire la seguente: « ognuno »;

b) al comma 93, secondo periodo, dopo le parole: « ed è composta da » inserire la seguente: « sei » e dopo la parola: « designati » inserire la seguente: « ognuno »;

c) il comma 97 è sostituito dai seguenti:

0. 22. 103. 1. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea comma 97, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre

2019 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020;

b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024, con le seguenti: commi 166 e 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, e istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo Ape Sociale » con dotazione di 200 milioni per l'anno 2018, 217,4 milioni di euro per l'anno 2019, 212,1 milioni di euro per l'anno 2020, 214,4 milioni di euro per l'anno 2021, 206,6 milioni per l'anno 2022, di 207,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 205 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 3. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 179, lettera d), dopo le parole: « un'anzianità contributiva di almeno 36 anni » sono aggiunte le seguenti parole: « , fatte salve le professioni di cui

alle lettere A. e B. dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni »;

Conseguentemente, dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

97-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97, lettera c) pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 22. 103. 2. Marchi.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea comma 97, lettera c) e e), sostituire le parole: sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei negli ultimi sette, *con le seguenti:* sette anni negli ultimi dodici ovvero almeno sei negli ultimi nove;

b) all'alinea comma 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 *fino a:* a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo Ape Sociale » con dotazione di 400 milioni per l'anno 2018, 417,4 milioni di euro per l'anno 2019, 412,1 milioni di euro per l'anno 2020, 414,4 milioni di euro per l'anno 2021, 406,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 407,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 405 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanzia-

rio, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 10. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Andrea Maestri.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera « N. Il personale civile dell'amministrazione difesa appartenente all'area tecnico industriale e tecnico operativa »;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) agli oneri derivanti dalla lettera *a-bis)* del presente comma si provvede entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte delle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dalla lettera *e-ter)*;

e-ter) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 4. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: a condizione che abbiano avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) ai commi 179 e 199 – lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: « Fermo restando che lo status di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non comporta l'esclusione dalle misure previste dai suddetti commi;

b-ter) all'articolo 1 lettera b) dei commi 179 e 199, dopo le parole: « il coniuge o un parente di primo grado convivente... » sono aggiunte le seguenti: « o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: –10.000.000;

2019: –10.000.000;

2020: –10.000.000.

0. 22. 103. 5. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bruno Bossio, Anzetta.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera « N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL »;

b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 657,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 694,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 558,9 milioni di euro per l'anno 2020, 352,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 36,5 milioni di euro per l'anno 2023;

0. 22. 103. 6. Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle lettere c) ed e), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni;

b) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di dodici mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di due anni con le seguenti: di diciotto mesi, per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

Conseguentemente:

a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 927,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 964,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 828,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 622,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 400,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 306,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 861,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 928,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 891,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 910,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 906,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 905,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».

97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento»;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».

97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

0. 22. 103. 7. Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 179, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) dopo il comma 179, inserire i seguenti:

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 mi-

lioni annui a partire dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

0. 22. 103. 8. Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera c), dopo le parole: « 74 per cento » aggiungere: « o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -12.000.000;
2019: -12.000.000;
2020: -12.000.000.

0. 22. 103. 14. Giacobbe, Vico.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 179, dopo le parole: « 74 per cento » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della, legge 3 aprile 2001, n. 138, ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -500.000;
2019: -500.000;
2020: -500.000.

0. 22. 103. 9. Marchi.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le

parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;

b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

c) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate ».

0. 22. 103. 18. Melilla, Albini, Capodicasa.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera *c-bis)*, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-*bis*. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 11. Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* è incrementato di 10.585.300 euro per l'anno 2018 e di 46.868.200 euro per l'anno 2019.

0. 22. 103. 12. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Placido.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 179, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: *d-bis)* sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

0. 22. 103. 13. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3 milioni di euro;

2019: -3 milioni di euro;
2020: -3 milioni di euro.

0. 22. 103. 15. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

All'emendamento 22.103, alinea comma 97, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni non operano il requisito anagrafico di cui all'alinea e la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera *c-bis)*, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-*bis*. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 16. Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

All'emendamento 22.103, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 179 è aggiunta, infine, la seguente lettera: *e)* sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.

0. 22. 103. 17. Simonetti, Guidesi, Busin.

All'emendamento 22.103, alinea 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) dopo il comma 179, inserire i seguenti:

179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

179-*ter*. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « caregiver familiari », come definiti ai sensi del comma 179-*quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « caregiver familiare », nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-*quater*. Ai fini di cui alla presente legge si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosuf-

ficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:

179-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « *caregiver familiari* » di cui all'articolo 1, comma 179-*quater*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, *con le seguenti:* è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.

0. 22. 103. 19. Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

179-*ter*. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cin-

que anni per i « *caregiver familiari* », come definiti ai sensi del comma 179-*quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « *caregiver familiare* », nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-*quater*. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Conseguentemente, dopo il comma 97-quinquies aggiungere il seguente:

179-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « *caregiver familiari* » di cui all'articolo 1, comma 179-*quater*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.

0. 22. 103. 20. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Civati, Airaudo.

All'emendamento 22.103, lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni.

Conseguentemente:

a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: « Gli interessi passivi

sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 5-bis le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

0. 22. 103. 21. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di

53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019,.

0. 22. 103. 22. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino, Costantino.

All'emendamento 22.103, alinea comma 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di tre anni.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;

2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 23. Andrea Maestri, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguente:

« 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere

da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i "caregiver familiari", come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i "caregiver familiare", nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. ».

Conseguentemente:

1) dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

179-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'ac-

certamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « *caregiver* familiari » di cui all'articolo 1, comma 179-*quater*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito.

2) *Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:*

621-*bis*. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 24. Fratoianni, Airaudò, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

All'emendamento 22.103, alinea comma 97, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

« 179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

179-*ter*. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i « *caregiver* familiari », come definiti ai sensi del comma 179-*quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i « *caregiver* familiare », nella misura di uno per ogni assistito, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un

anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-*quater*. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. ».

Conseguentemente:

1) *dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:*

« 179-*sexies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai « *caregiver* familiari » di cui all'articolo 1, comma 179-*quater*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei confronti dell'assistito. »;

2) *al comma 113, sostituire le parole:*
« 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme

di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» con le seguenti: « 2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel. di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

0. 22. 103. 25. Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Pellegrino, Pastorino, Civati.

All'emendamento 22.103, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 179 inserire i seguenti:

« 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile, nel limite massimo di quattro anni.

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i "caregiver familiari" di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i *caregiver* familiari di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:

624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

0. 22. 103. 26. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

All'emendamento 22.103, alinea 97, lettera d), sostituire le parole: nel limite massimo di due anni con le seguenti: nel limite massimo di quattro anni.

Conseguentemente:

1) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ai maggiori oneri derivanti dal comma 97, lettera d), si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis;

2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 27. Paglia, Pastorino, Fratoianni, Andrea Maestri, Marcon, Fassina.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso 179-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;

b) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 28. Albini, Melilla, Capodicasa.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 179, lettera d) allegato C, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente: « N. operai ceramisti. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -25.000.000;
2019: -25.000.000;
2020: -25.000.000.

0. 22. 103. 29. Di Salvo.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) alla lettera c), dopo le parole: « 74 per cento » aggiungere: « o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge n. 326 del 2003 ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000;
2019: -20.000.000;
2020: -20.000.000.

0. 22. 103. 30. Giacobbe, Vico.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 179, lettera d) allegato C, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

« N. lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374: ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.

0. 22. 103. 31. Albanella.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni e le parole: sei anni negli ultimi sette con le seguenti: cinque anni negli ultimi sette;

b) alla lettera f), sostituire le parole da: 627,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 677,8 milioni di euro per l'anno 2018, 714,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 578,9 milioni di euro per l'anno 2020, 372,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023;

c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) per effetto di quanto previsto dal presente comma, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

0. 22. 103. 32. Capodicasa, Melilla, Albini.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

0. 22. 103. 33. Simonetti, Guidesi, Busin.

All'emendamento 22.103, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «*c-bis)* sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

0. 22. 103. 34. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 22.103, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) la prestazione assistenziale di cui al presente articolo è estesa alle categorie dei lavoratori stagionali, degli operai agricoli e degli operatori del settore pesca che abbiano raggiunto i 20 anni di contributi.

0. 22. 103. 35. Rizzetto.

All'emendamento 22.103, al comma 97-bis, premettere il seguente:

0.97-bis. All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), è infine aggiunta la seguente lettera: « R. Lavoratori portuali. ».

Conseguentemente:

a) alla lettera f) sostituire le parole da: 627,8 milioni di euro fino a: 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 727,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 764,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 422,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 300,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 106,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

c) al comma 41 la lettera b) è soppressa;

d) dopo il comma 97-sexies aggiungere i seguenti:

97-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 97, 97-bis, 97-quater e 97-quinquies, si provvede ai sensi dei commi da 97-novies a 97-duodecies.

97-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 5-bis le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

97-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

97-decies. Le disposizioni di cui ai commi 97-octies e 97-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

97-undecies. Le modifiche introdotte dai commi 97-octies e 97-novies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

0. 22. 103. 36. Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Lombardi, Sorrial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea 97-bis, dopo le parole: decreto ministeriale attuativo, aggiungere le seguenti: nonché i lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio;

b) all'alinea 97-sexies, sostituire le parole da: comma 179 fino a: a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo

Ape Sociale » con dotazione di 100 milioni per l'anno 2018, 117,4 milioni di euro per l'anno 2019, 112,1 milioni di euro per l'anno 2020, 114,4 milioni di euro per l'anno 2021, 106,6 milioni per l'anno 2022, di 107,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

621-bis. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 97-sexies, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in misura pari al 6,7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

0. 22. 103. 37. Civati, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Gregori.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 97-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

Conseguentemente:

dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

97-bis.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

« q-bis) Caregiver familiari di persone non autosufficienti »;

b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280

milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

al comma 41, la lettera b) è soppressa;

dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 5-bis le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

41-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 41-*bis* e 41-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

41-*quinquies*. Le modifiche introdotte dai commi 41-*bis* e 41-*ter* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

0. 22. 103. 38. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 97-*bis*, aggiungere in fine, le seguenti parole: come modificato dal comma successivo.

Conseguentemente:

dopo il comma 97-*bis*, aggiungere il seguente:

97-*bis*.1. Nell'allegato b) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

« q-*bis*) boscaioli »;

b) alla lettera f) sostituire le parole: 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 709 milioni di euro per l'anno 2018, di 747 milioni di euro per l'anno 2019, di 562 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022 e di 108 milioni di euro per l'anno 2023;

c) alla lettera g) sostituire le parole da: 561,7 milioni di euro a: 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 661,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 728,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 691,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 690,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 686,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 685,0 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023;

Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 5-*bis* le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

41-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento ».

41-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 41-*bis* e 41-*ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

0. 22. 103. 40. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

97-bis.1. Alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la professione dei lavoratori dipendenti da aziende di panificazione.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 22. 103. 39. De Girolamo.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

97-bis.1. Al comma 14, lettera d) allegato C, di cui al precedente comma, dopo il punto M, aggiungere il seguente: « M-bis. Lavoratori addetti all'industria del freddo ».

Conseguentemente all'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q) aggiungere la seguente: Q-bis) Lavoratori addetti all'industria del freddo.

0. 22. 103. 42. Sottanelli, Galati.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-bis, aggiungere il seguente:

97-bis.1. All'allegato B della presente legge, dopo la lettera Q è aggiunta la seguente: « R. Lavoratori addetti all'industria del freddo ».

0. 22. 103. 43. Sottanelli, Galati.

All'emendamento 22.103, capoverso 97-ter, sostituire le parole: con riferimento ai lavoratori dipendenti fino alla fine del comma, con le seguenti: per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato, il computo integrale dell'anno di lavoro si consegue con almeno 102 giornate di lavoro, anche in via non continuativa, per sette anni negli ultimi 10.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.

0. 22. 103. 44. Arlotti.

All'emendamento 22.103, al capoverso 97-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti e soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro l'anno.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;
2019: -3.000.000;
2020: -3.000.000.

0. 22. 103. 45. Rostellato.

All'emendamento 22.103, al capoverso 97-ter, aggiungere infine il seguente periodo: Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia a tempo determinato si prende

a riferimento il limite minimo di almeno 101 giornate di lavoro annue, nell'ultimo triennio.

0. 22. 103. 46. Ribaudò, Antezza.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-quinquies, inserire il seguente:

97-quinquies. 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate». Le entrate di cui al presente comma, per gli anni 2019 e 2020, sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 97-sexies.

Conseguentemente, al comma 97-sexies sostituire il primo periodo con il seguente: Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino al 31 dicembre 2020. A tal fine è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo Ape Sociale» con una dotazione di 67,4 milioni di euro per l'anno 2019, 62,1 milioni per l'anno 2020, 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma a decorrere dall'anno 2021 possono essere destinate all'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo.

0. 22. 103. 48. Albini, Melilla, Capodì-casa.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-quinquies, aggiungere il seguente:

97-quinquies. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 150 milioni a decorrere dall'anno 2019.

0. 22. 103. 49. De Girolamo.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:

97-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai dipendenti di aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le

quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.1 trattamenti di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -3.000.000;
2019: -3.000.000;
2020: -3.000.000.

0. 22. 103. 50. Gribaudo.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:

97-septies. Al fine di assicurare e promuovere la diffusione della cultura tra i pensionati e le persone anziane si sostiene l'attività sociale svolta dalle Università della terza età, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le seguenti finalità:

a) l'attuazione di corsi o laboratori annuali o pluriennali comunque curricolari e la realizzazione di altre attività culturali;

b) la promozione ed il sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative per il confronto tra le culture e le generazioni;

c) lo stimolo allo studio della condizione della persona adulta e anziana, anche in collaborazione con altri enti, la sensibilizzazione socio-culturale del terri-

torio per una sempre maggiore integrazione sociale degli adulti-anziani nel dialogo intergenerazionale;

d) l'inserimento delle persone adulte nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -100.000;
2019: -100.000;
2020: -100.000.

0. 22. 103. 51. Ventricelli.

All'emendamento 22.103, dopo il comma 97-sexies, aggiungere il seguente:

97-septies. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole « laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali » sono aggiunte le seguenti: « e i titoli per l'accesso all'Esame di Stato indicati al successivo articolo 23 » Restano immutate le riserve e le attribuzioni delle attività professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

0. 22. 103. 52. Ventricelli.

All'emendamento 22.103, aggiungere, in fine, il seguente comma:

97-septies. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi da guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità, nonché dell'assegno di cumulo di cui alle tabelle E ed F, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido ».

Conseguentemente, dopo il comma 597, inserire il seguente:

597-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma *97-ter*.

0. 22. 103. 47. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

Sostituire il comma 97 con i seguenti:

97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 179, lettera *a)*, dopo le parole: « procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, » sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, »;

c) al comma 179, lettera *d)*, le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

« *179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;

e) al comma 199, lettera *d)*, le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi *97-bis* e *97-quater* nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 627,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 664,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 528,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 322,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;

g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi *97-bis* e *97-quinquies* nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 561,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 590,0 milioni di euro per l'anno 2021, di 586,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 585,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

97-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 89 del presente articolo.

97-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera *d*), e 199, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 84, lettera *a*), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.

97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di

cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettive aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma

97, lettere f) e g), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

22. 103. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
68.117 DEL GOVERNO.

All'emendamento 68.117, comma 425, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Al fine di coordinare il riparto del contributo di cui al primo periodo del presente comma con il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi e dopo il comma 496, dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, è inserito il seguente:

« 496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente *con le seguenti:* secondo periodo.

0. 68. 117. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'emendamento 68.117, comma 425, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autocoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018.

Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole: periodo precedente *con le seguenti:* secondo periodo.

0. 68. 117. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'emendamento 68.117, dopo il capoverso comma 426, aggiungere il seguente:

426-bis. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito il fondo per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge con la dotazione di euro 3 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, da ripartire tra le province interessate in base alle spese del titolo I, secondo la classificazione prevista dagli schemi dei rendiconti della gestione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come risultanti dal conto del bilancio 2016.

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa al comma 624-bis, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 203 milioni di euro.

0. 68. 117. 1. De Menech, Borghi.

All'emendamento 68.117, dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono abrogati;

b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

« 496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno ».

0. 68. 117. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'emendamento 68.117, dopo il comma 426, aggiungere il seguente:

426-bis. Con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 425, è recepita la proposta di riparto definita in sede di autoordinamento dalle Regioni degli spazi finanziari di cui al comma 495, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018.

0. 68. 117. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Sostituire i commi 425 e 426 con i seguenti:

425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	72.739.315,79
Basilicata	2,50%	57.467.315,79
Calabria	4,46%	102.593.315,79
Campania	10,54%	242.416.368,42
Emilia-Romagna	8,51%	195.651.315,79
Lazio	11,70%	269.176.263,16
Liguria	3,10%	71.318.157,89
Lombardia	17,48%	402.098.105,26
Manche	3,48%	80.094.473,68
Molise	0,96%	22.015.842,11
Piemonte	8,23%	189.225.842,11
Puglia	8,15%	187.511.736,84
Toscana	7,82%	179.798.263,16
Umbria	1,96%	45.127.210,53
Veneto	7,95%	182.766.473,68
TOTALE	100,00%	2.300.000.000,00

426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:

a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;

b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

Conseguentemente:

dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

624-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

dopo il comma 681, aggiungere il seguente:

681-bis. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.

68. 117. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
77.125 DEL GOVERNO.

All'emendamento 77.125, capoverso comma 512-sexies, aggiungere, in fine, le parole: o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

0. 77. 125. 2. Boccadutri, Losacco.

All'emendamento 77.125, capoverso comma 512-octies, primo periodo, dopo le

parole: carte di credito *aggiungere le seguenti:* carte di debito o carte prepagate, o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

0. 77. 125. 3. Boccadutri, Losacco.

All'emendamento 77.125, dopo il capoverso 518-bis aggiungere il seguente:

Dopo il comma 533, inserire i seguenti:

533-bis. Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « A decorrere dal 2019, per la durata di tre anni, il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

533-ter. Al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il Governo pone in essere gli adempimenti previsti dal medesimo articolo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: 359.668.200 euro *con le seguenti:* 365.668.200 euro, *le parole:* 485.012.100 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 491.012.100 euro *e le parole:* 495.108.500 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 501.108.500 euro.

0. 77. 125. 1. Francesco Sanna.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 509:

a) alla lettera a):

1) al numero 3):

1.1 al primo periodo, sostituire le parole: soggetti residenti o stabiliti con le seguenti: soggetti residenti, stabiliti o identificati;

1.2 dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;

2) al numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: il giorno 5 con le seguenti: l'ultimo giorno;

b) alla lettera b), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti;

dopo il comma 512, inserire i seguenti:

512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate,

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

512-quater. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».

512-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ».

512-sexies. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. ».

512-septies. All'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

512-octies. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

512-novies. Il credito d'imposta di cui al comma *512-octies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

512-decies. Sono abrogati:

a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999.

512-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da *512-quater* a *512-decies* si applicano a partire dal 1° luglio 2018.;

al comma 514, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: per motori, *con le seguenti:* per motori *le parole:* o combustibili, *con le seguenti:* o combustibili *e le parole:* la loro immissione *con le seguenti:* l'immissione;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: all'operazione precedente all'introduzione *con le seguenti:* all'operazione di introduzione;

al comma 516, sostituire le parole: dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano *con le seguenti:* dei prodotti di cui al comma 514 che intervengano;

sostituire il comma 517 con il seguente:

517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-*ter* o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 515, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.

dopo il comma 517, inserire i seguenti:

517-*bis*. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-*ter* nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-*ter*.

517-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-*bis*. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514;

sostituire il comma 518 con i seguenti:

518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-*ter* si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

518-*bis*. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 142.285.300 euro per l'anno 2018 e di 359.668.200 euro per l'anno 2019, di 485.012.100 euro per l'anno 2020, 495.108.500 euro per l'anno 2021, di 480.804.300 euro per l'anno 2022, di 435.300.700 euro per l'anno 2023, di

420.096.400 euro per l'anno 2024, di 450.892.100 euro per l'anno 2025, di 460.887.900 euro per l'anno 2026, di 452.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 455.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

77. 125. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
102-TER.70 DEL GOVERNO.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso « comma 3 », primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 4 con le seguenti: tramite gara da tenersi entro il 31 maggio 2018.

0. 102-ter. 70. 2. Palese.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: annui dal 2019 al 2025 fino alla fine del capoverso, con le seguenti: negli anni successivi fino alla concorrenza del valore di concessione.

0. 102-ter. 70. 6. Alfreider.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3 sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ossia alla concorrenza del valore di concessione quantificato in euro 650 milioni.

0. 102-ter. 70. 7. Alfreider.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo sopprimere le parole: , che non potrà essere complessivamente inferiore a 650 milioni di euro.

0. 102-ter. 70. 4. Alfreider.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Quota parte dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al presente comma, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono destinati allo

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere reimpiegati in interventi finalizzati a limitare l'inquinamento atmosferico da polveri sottili nella provincia di Bolzano, prodotto dal traffico veicolare dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Conseguentemente nella parte conseguenziale sostituire le parole da: 177.585.300 fino alle parole: 2019, con le seguenti: 175.585.300 per l'anno 2018 e 121.868.200 euro per l'anno 2019,.

0. 102-ter. 70. 5. Kronbichler, Albini, Mellilla, Capodicasa.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a) capoverso « comma 3 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento è effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma del Fondo Ferrovia composto dalle rate accantonate annualmente più gli interessi maturati sugli accantonamenti annuali a norma dell'articolo n. 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78.

0. 102-ter. 70. 3. Palese.

All'emendamento 102-ter.70, lettera a) capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il concessionario subentrante è comunque impegnato alla sottoscrizione degli atti d'intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con particolare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità;

0. 102-ter. 70. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

All'emendamento 102-ter.70, sopprimere la lettera b).

0. 102-ter. 70. 8. Alfreider.

All'emendamento 102-ter.70, lettera b), sostituire le parole: dopo le parole: « schema di convenzione » con le seguenti: le parole: « previo parere dell'Autorità di regolazioni dei Trasporti sullo schema di convenzione » sono soppresse e.

0. 102-ter. 70. 9. Alfreider.

Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

684-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 e comunque fino a

concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 650 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ».

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 fino a: di 139.392.100 euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 177.585.300 euro per l'anno 2018 e di 123.868.200 euro per l'anno 2019, di 205.812.100 euro per l'anno 2020, di 250.008.500 euro per l'anno 2021, di 239.304.300 euro per l'anno 2022, di 193.800.700 euro per l'anno 2023, di 178.596.400 euro per l'anno 2024, di 209.392.100 euro per l'anno 2025.

102-ter. 70. Il Governo.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 38 è inserito il seguente:

38-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.

Conseguentemente:

dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, dopo le parole: « Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo » sono inserite le seguenti: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;

b) al comma 10-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia ».

40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-*bis* si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-*bis*;

alla tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000.

al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro *fino alla fine, con le seguenti:* di 104.168.200 euro per l'anno 2019, di 173.212.100 euro per l'anno 2020, di 192.608.500 euro per l'anno 2021, di 162.204.300 euro per l'anno 2022, di 97.100.700 euro per l'anno 2023, di 81.896.400 euro per l'anno 2024, di 112.692.100 euro per l'anno 2025, di 122.687.900 euro per l'anno 2026, di 114.383.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 117.683.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

9. 13. Il Governo.

All'emendamento 22.103, capoverso 97, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla lettera b) del comma 179, dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992,

n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis) alla lettera b) del comma 199, dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;*

c) sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;

g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »

sono sostituite dalle seguenti: « 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ».

Conseguentemente, al comma 97-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

al quinto periodo, sostituire le parole: 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 44,3 milioni di euro per l'anno 2018.

0. 22. 103. 5. (Nuova formulazione) Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 97 con i seguenti:

97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: « procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, » sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo

determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, »;

c) al comma 179, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

d) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

« 179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;

e) al comma 199, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

f) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 627,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 664,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 528,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 322,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;

g) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quinquies nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 561,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 628,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 591,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 590 milioni di euro per l'anno 2021, di 586,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 585 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

97-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 89 del presente articolo.

97-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 84, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

97-quater. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclu-

sivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.

97-quinquies. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

97-sexies. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 17,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie

certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 49,2 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 97, lettere *f)* e *g)*, anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

22. 103. Il Governo.

Sostituire i commi 425 e 426 con i seguenti:

425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contribuito 2018
Abruzzo	3,16%	72.739.315,79
Basilicata	2,50%	57.467.315,79
Calabria	4,46%	102.593.315,79
Campania	10,54%	242.416.368,42
Emilia-Romagna	8,51%	195.651.315,79
Lazio	11,70%	269.176.263,16
Liguria	3,10%	71.318.157,89
Lombardia	17,48%	402.098.105,26
Marche	3,48%	80.094.473,68
Molise	0,96%	22.015.842,11
Piemonte	8,23%	189.225.842,11
Puglia	8,15%	187.511.736,84
Toscana	7,82%	179.798.263,16
Umbria	1,96%	45.127.210,53
Veneto	7,95%	182.766.473,68
TOTALE	100,00%	2.300.000.000,00

426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:

a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;

b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

Conseguentemente:

dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

624-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

dopo il comma 681, aggiungere il seguente:

681-bis. La società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.

68. 117. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 429, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.;

b) al comma 430, sostituire la parola: 2025, ovunque ricorra, con la seguente: 2026;

c) sostituire il comma 432 con il seguente:

432. Le regioni di cui al comma 429 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 429, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.

68. 29. (Nuova formulazione). Tino Iannuzzi, Tartaglione, Manfredi, Impegno, Famiglietti, Palma, Cuomo.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

***68. 36.** Dell'Aringa.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui

bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

***71. 105.** (Nuova formulazione) Prestigiacomo.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015, al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

68. 39. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

455-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità

acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

68. 108. Melilli, Carrescia.

Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

455-*bis*. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « , dirigenziale e no, di cui al comma 10 ».

68. 109. Lenzi, Grassi, Amato, Carnevali, Miotto, D'Incecco, Paola Boldrini.

Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:

455-*bis*. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20

maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.

68. 112 (*Nuova formulazione*) Ginefra, Marroni, Valiante, Mongiello, Chaouki.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 28.** (*Nuova formulazione*) Cirielli.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 31.** (*Nuova formulazione*) Tino Iannuzzi, Misiani, Tartaglione, Famiglietti, Manfredi, Impegno, Valeria Valente, Cuomo.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017,

hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 38.** (Nuova formulazione) Ciraci, Latronico.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 42.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 109.** (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre

2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 123.** (Nuova formulazione) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 106.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti:* Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 96.** (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario

pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti*: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 74.** (Nuova formulazione) Venittelli.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti*: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 65.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiaco, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione *con le seguenti*: Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto,.

***70. 30.** (Nuova formulazione) Capozzolo, Valiante, Carrescia.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma

421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-*quinquies*. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 29.** (Nuova formulazione) Cirielli.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-*bis*. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-*ter*. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-*bis* e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente

comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-*quater*. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-*quinquies*. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 39.** (Nuova formulazione) Ciraci, Latronico.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-*bis*. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-*ter*. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-*bis* e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di per-

sonale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 41.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Galati.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organiz-

zativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile

nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 47.** (Nuova formulazione) Taricco.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma **466-bis** e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti

di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 110.** (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carnevali, Castelli.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma **466-bis** e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari

al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 107.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Marcon.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei li-

miti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-*bis* e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 102.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Paglia.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui

all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 91.** (Nuova formulazione) Lavagno.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prio-

ritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 97.** *(Nuova formulazione)* Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di

assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di

personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 75.** (Nuova formulazione) Venittelli.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti

di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 58.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 66.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario

definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile

nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70.115** (Nuova formulazione) Gasparini, Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 51.** (Nuova formulazione) Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di per-

sonale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali delle quote percentuali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

****70. 77.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbri.

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

466-bis. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze

hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015.

466-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 466-bis, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 466-bis. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà.

466-*quater*. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater*, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-*quater*.

72-*bis*. 2. (Nuova formulazione) Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti.

Sostituire il comma 477 con il seguente:

477. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

71. 44. (Nuova formulazione) Borghi, Realacci, Misiani, Tino Iannuzzi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Latronico.

Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

477-*bis*. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

71. 85. (Nuova formulazione) Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Carnevali, Pastorino, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

479-*bis*. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

71. 103 (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

479-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020».

71. 104 (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

Sostituire il comma 480 con il seguente: 480. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

71.128 (Nuova formulazione) Guerra, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 484, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sopprimere le parole: e le parole: « 20 gennaio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi »;

b) alla lettera d) sostituire le parole: del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi *con le seguenti:* del 20 gennaio di ciascun anno;

c) sostituire la lettera h) con la seguente:

h) il comma 489 è sostituito dal seguente: « 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è

destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale »;

d) abrogare la lettera i);

e) dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) al comma 492, dopo la lettera 0b) introdotta dal comma 493 del presente articolo, è inserita la seguente « 0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea »;

f) abrogare la lettera m);

g) dopo la lettera n) aggiungere la seguente n-bis):

n-bis) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: « 2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; »;

h) sostituire la lettera o) con la seguente: o) al comma 493, le parole « 0a), a), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d) ed e) ».

i) abrogare le lettere p), q), r) e s);

l) sostituire la lettera t) con la seguente: t) il comma 507 è sostituito dal seguente: « 507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto del-

l'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento »;

72. 38. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

Al comma 484, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) al comma 492, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta la seguente:

« *d-ter)* investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; ».

72. 115. (Nuova formulazione) Castricone, Sottanelli.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria,

sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 82.** (Nuova formulazione) Melilli, Marchi, Misiani, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Inca.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 83.** (Nuova formulazione) Mariani, Sanga, Melilli, Mazzoli.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 84.** (Nuova formulazione) Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è auto-

rizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 85.** (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Palese.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 87.** (Nuova formulazione) Sanga.

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica:

a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione »;

b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « di liquidazione » sono inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e ».

***72. 89.** *(Nuova formulazione)* Fragomeli.

Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:

488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di sponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscano nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

72. 111. *(Nuova formulazione)* Cinzia Maria Fontana, Misiani, Guerra, Carrescia.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 1.** Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 2.** Misiani, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 3.** Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 4.** Lavagno.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 5.** Venittelli.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), *sostituire le parole:* investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 7.** Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomò, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), *sostituire le parole:* investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 10.** Sottanelli, Galati.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), *sostituire le parole:* investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 13.** Ciracì, Latronico.

Al comma 493, capoverso lettera 0b), *sostituire le parole:* investimenti dei comuni *con le seguenti:* investimenti degli enti locali.

***72-sexies. 14.** Cirielli.

Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-*quater*, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter. ».

Conseguentemente:

dopo il comma 625, aggiungere il seguente:

625-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.100.000;
2019: -2.100.000;
2020: -2.100.000.

72-septies. 22. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Ari-
ringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:

494-bis. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima ».

72-septies. 40. Zan, Camani, Ginato, Miotto, Rubinato, De Menech, Paglia, Palese.

Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:

494-bis. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni » sono sostituite dalle parole: « di durata compresa tra quattro e venti anni »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

».

494-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 494-bis del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel

termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della

Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-*quater*, comma 6, del medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-*quater*.

72-septies.15. (Nuova formulazione) Mar-
chi, Scotto, Melilla, Albini.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 509:

a) alla lettera a):

1) al numero 3):

1.1 al primo periodo, sostituire le parole: soggetti residenti o stabiliti con le seguenti: soggetti residenti, stabiliti o identificati;

1.2 dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;

2) al numero 4), secondo periodo, sostituire le parole: il giorno 5 con le seguenti: l'ultimo giorno;

b) alla lettera b), dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contri-

buenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti;

dopo il comma 512, inserire i seguenti:

512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*512-*quater*. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è*

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica ».

512-*quinquies*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: « di carburanti e lubrificanti per autotrazione » sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ».

512-*sexies*. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. ».

512-*septies*. All'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

512-*octies*. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento

elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

512-*novies*. Il credito d'imposta di cui al comma 512-*octies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

512-*decies*. Sono abrogati:

a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1999.

512-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 512-*quater* a 512-*decies* si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

al comma 514, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: per motori, con le seguenti: per motori le parole: o combustibili, con le seguenti: o combustibili e le parole: la loro immissione con le seguenti: l'immissione;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il versamento è effettuato dal

soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: all'operazione precedente all'introduzione *con le seguenti:* all'operazione di introduzione;

al comma 516, sostituire le parole: dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano *con le seguenti:* dei prodotti di cui al comma 514 che intervengano;

sostituire il comma 517 con il seguente:

517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-*ter* o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 515, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.

dopo il comma 517, inserire i seguenti:

517-*bis*. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-*ter* nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-*ter*.

517-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-*bis*. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514;

sostituire il comma 518 con i seguenti:

518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-*ter* si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

518-*bis*. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per

la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 142.285.300 euro per l'anno 2018 e di 359.668.200 euro per l'anno 2019, di 485.012.100 euro per l'anno 2020, 495.108.500 euro per l'anno 2021, di 480.804.300 euro per l'anno 2022, di 435.300.700 euro per l'anno 2023, di 420.096.400 euro per l'anno 2024, di 450.892.100 euro per l'anno 2025, di 460.887.900 euro per l'anno 2026, di 452.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 455.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

77. 125. Il Governo.

Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

684-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario

subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « schema di convenzione » sono aggiunte le seguenti: « e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 ».

Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 *fino a:* di 108.596.400 euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* di 177.585.300 euro per l'anno 2018 e di 123.868.200 euro per l'anno 2019, di 205.812.100 euro per l'anno 2020, di 250.008.500 euro per l'anno 2021, di 239.304.300 euro per l'anno 2022, di 193.800.700 euro per l'anno 2023, di 178.596.400 euro per l'anno 2024.

102-ter. 70. (Nuova formulazione) Il Governo.